



CONSIGLIO DI STATO

Commissione speciale del 24 febbraio 2010

N.153/2010 e 155/2010

OGGETTO: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le relative disposizioni regolamentari.

La Commissione speciale

VISTA la nota prot. n. 11195 RU Gab. del 14 dicembre 2009 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine agli schemi di atti normativi in oggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 6 del 14 gennaio 2010, che deferisce l'esame degli atti normativi in oggetto ad un'apposita Commissione speciale in ragione della sua particolare novità ed eccezionale complessità;

CONSIDERATA la determinazione del Presidente della Commissione speciale che ha nominato due sottocommissioni, incaricate dell'esame dei testi e composte come segue:

1° Sottocommissione (Titoli Codice: IV - *Della proprietà terriera e delle strutture agrarie*; V - *Della disciplina dei contratti agrari*; Titolo VI - *Delle disposizioni finali*; Titolo VII *Delle abrogazioni*. Titoli Regolamento: III - *Della proprietà terriera e delle strutture agrarie*; IV - *Della contrattazione agraria*. Presidente: Raffaele Carboni, Componenti, Paolo De Ioanna, Mario Luigi Torsello, Nicolò Pollari, Alberto Ruffo.

2° Sottocommissione (Titoli Codice: I - *Delle integrazioni al codice civile*; II - *Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli*; III - *Delle disciplina del territorio*. Titoli Regolamento: I *Dell'impresa agricola*; II *Dello spazio rurale*. Presidente: Giuseppe Severini. Componenti: Francesco Bellomo, Marcello Borioni, Damiano Nocilla Carmelo Pellicanò, Mauro Zampini.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 11 del 16 febbraio 2010 che integra la composizione della Commissione speciale con il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

VISTO un primo esame degli affari in oggetto nell'adunanza del 17 febbraio 2010, presieduta dal Pres. Alessandro Pajno, in sostituzione del Presidente Giancarlo Coraggio, nella quale sono presenti: i presidenti Raffaele Carboni e Giuseppe Severini; i consiglieri Mario Luigi Torsello, Marcello Borioni, Paolo De Ioanna, Damiano Nocilla, Carmelo Pellicanò, Francesco Bellomo, Alberto Ruffo, e Nicolò Pollari;

ESAMINATI gli atti, uditi il Presidente Alessandro Pajno e i relatori Presidente Giuseppe Severini; Consiglieri Mario Luigi Torsello, Paolo De Ioanna, Damiano Nocilla, Carmelo Pellicanò, Francesco Bellomo, Alberto Ruffo, Nicolò Pollari e Mauro Zampini;

RIUNITI i due affari, stante la stretta connessione oggettiva e soggettiva.;

PREMESSO

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sottopone al parere del Consiglio di Stato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola e uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le relative disposizioni regolamentari.

Questo decreto legislativo, riferisce il Ministero, verrà emanato ai sensi dell'art. 14 della legge di delega 28 novembre 2005, n. 246, c.d. "*legge di semplificazione*". Esso riprende e riordina le varie norme statali contenute in più testi normativi sulla materia dell'agricoltura, limitate, però, all'oggetto dell'attività agricola. Nell'opera di riordino e riassetto e nel rispetto dei principi e dei criteri della legge delega, il decreto si articola in testi redatti sulla base delle formule normative originarie, senza che sia compiuti "*aggiustamenti*", essendo stata contenuta al minimo la possibilità di operare riformulazioni formali. In forza della legge di delega, i "*poteri innovativi*" sono stati limitati all'eliminazione delle scarse duplicazioni o alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali o alla presa in considerazione di sentenze abrogative della Corte costituzionale.

Talvolta, esigenze di accorpamento o di una migliore redazione in italiano, hanno indotto a riformulare lessicalmente le vecchie formule. Se, per necessità di un riassetto sistematico e di esigenze di ordine e di coordinamento, si sono state introdotte norme nuove, sono state poche di numero o sono di *legificazione* di norme originariamente regolamentari ma sostanzialmente di rango legislativo e alla *delegificazione* di norme originariamente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Perciò, contestualmente al decreto legislativo

è stato formulato un parallelo schema di decreto del Presidente della Repubblica al fine di uno sguardo complessivo e completo sull'opera di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola. Vista la limitatissima potestà di modificazione dei testi originari, il *modus procedendi* è stato quello della precisa riproduzione delle norme, ovverosia della riproposizione, nel testo del decreto legislativo di riordino e del parallelo decreto presidenziale, degli articoli originari come originariamente formulati: e ai fini del controllo di conformità, i testi originari sono riportati integralmente in note che assumono consistenza ed effetto di *Tabella di concordanza*.

A norma della legge di delega il decreto legislativo di riordino delle normative nella materia dell'agricoltura e il parallelo decreto presidenziale attuativo sono costituiti da 154 articoli (123 il decreto legislativo e 31 il decreto presidenziale); mirano al solo riassetto delle norme statali vigenti. Non comprendono né norme di regolamenti comunitari, di per sé immediatamente obbligatorie, né norme statali cedevoli perché di competenza regionale.

Le norme statali in considerazione riguardano la materia dell'agricoltura, o più precisamente l'attività agricola: quindi, le figure degli imprenditori agricoli e delle loro attività connesse fino alla vendita dei prodotti agricoli; delle società agricole; dei contratti agrari; della libertà di svolgere colture transgeniche; della formazione di un'azienda agricola di estensione adeguata, anche attraverso l'acquisizione della terra per successione o per prelazione. Sono istituti che fanno parte dello "*ordinamento civile*", che è di competenza statale.

Per tale situazione – prosegue la relazione ministeriale – molte delle norme prese in considerazione, essendo norme che incidono sul tradizionale contenuto del Codice civile, sarebbero potute essere "*inserite*" nel Codice civile stesso; tuttavia, ciò è avvenuto solo per tre singole disposizioni (la definizione di coltivatore diretto, aggiunta all'art. 2083 Cod. civ.; l'aggiunta, tra le ipotesi di attività connessa dell'imprenditore agricolo, dell'attività di produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili; la sostituzione dell'art. 2136 Cod. civ. sul registro delle imprese agricole).

Tutte le altre disposizioni (centoventi articoli), anche se di contenuto civilistico, risultano far parte del decreto legislativo di riordino che resta un unico e unitario testo extra-codice.

Un completo riassetto impone anche l'attenzione a norme pubblicistiche, quelle dirette: alla valorizzazione dello spazio in cui operano gli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell'azienda agraria; alla contrattazione programmata in agricoltura. Anche queste materie, rientrando nella competenza statale esclusiva o

concorrente, vengono a far parte del decreto legislativo di riordino delle normative *statali* disciplinanti l'attività agricola.

I testi attengono alla materia *agricoltura*, in cui si è assistito ad una progressiva assegnazione di istituti alle Regioni, anche per interventi della Corte costituzionale nella perimetrazione delle competenze. Le norme dichiarate incostituzionali sono “*escluse*” da questi due testi normativi; sono state formulate note che rammentano la situazione, come per la legge sull'agriturismo: trattasi di disposizioni “*ricordate*” nel parallelo decreto presidenziale che, quale complesso regolamentare può, per diritto obiettivo, riportare soltanto norme di competenza statale.

Restano fuori dallo schema di decreto legislativo le norme di regolamenti comunitari che, per giurisprudenza della Corte di giustizia, non possono nemmeno pedissequamente essere riscritte nelle leggi nazionali. Se richiamate da norme nazionali, è stato riportato il rinvio, talvolta sostituito da un generico richiamo al diritto comunitario, soggetto a frequentissime modifiche, correzioni, consolidazioni.

2. Quanto al contenuto, Il Ministero rappresenta che il decreto legislativo di riordino si compone di sette Titoli: il primo contiene i tre articoli che vanno ad “*integrare*” il Codice civile; il secondo è dedicato all'impresa agricola; il terzo alla disciplina del territorio in cui operano gli agricoltori; il quarto alla proprietà terriera e alle strutture agrarie; il quinto ai contratti agrari. Il sesto contiene una disposizione finale diretta a dichiarare che le disposizioni recate dal decreto legislativo di riordino e semplificazione non comportano mutamenti nell'ambito di applicazione di norme tributarie agevolative vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Il titolo settimo è dedicato alle abrogazioni.

In limine il Ministero segnala che le norme in considerazione fanno parte di leggi speciali, per una sorta di *decodificazione* applicata, in passato, alla materia dell'agricoltura. Tuttavia tre sono state “*riportate*” nell'alveo del Codice civile, mentre quelle che, rimaste formalmente nel Codice, sono state sostanzialmente “*superate*” dalle leggi speciali che fanno parte del presente decreto legislativo, vengono, ora, “*eliminate*” anche formalmente dal Codice civile.

Il **Titolo I** è rubricato “*Delle integrazioni al Codice civile*” e contiene solo tre articoli: l'art. 1 aggiunge all'art. 2083 Cod. civ. la definizione di *coltivatore diretto* esplicitata nelle leggi speciali con un ambito generale e, ormai, consolidato; l'art. 2 integra la definizione di *attività connesse* dell'art. 2135 Cod. civ. richiamando l'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e l'attività di produzione di carburanti derivanti dai prodotti agricoli ottenuti dall'imprenditore agricolo;

l'art. 3 sostituisce l'art. 2136 Cod. civ. per l'iscrizione dell'impresa agricola nel registro delle imprese.

Il **Titolo II** è rubricato “*Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli*” e si svolge in dieci Capi.

Il *Capo I* concerne gli equiparati all'imprenditore agricolo (art. 4) e al coltivatore diretto (art. 5).

Il *Capo II* attiene alla figura soggettiva dell'imprenditore agricolo professionale (art. 6).

Il *Capo III* tratta della società agricola (artt. da 7 a 11).

Il *Capo IV* è sulle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore dell'imprenditore agricolo (art. 12).

Il *Capo V* considera la figura soggettiva dell'imprenditore agricolo giovane (art. 13).

Il *Capo VI* specifica, tra le varie attività connesse dell'imprenditore agricolo, quelle agrituristiche (sezione I, artt. da 14 a 17) e quelle denominate “*le strade del vino e dell'olio*” (sezione II, art. 18).

Il *Capo VII* riguarda l'imprenditore ittico (art. 19) e le sue attività connesse (art. 20).

Il *Capo VIII* riguarda alcuni specifici aspetti delle attività selvicolturali (artt. 21 e 22).

Il *Capo IX* disciplina la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio (sezione I, artt. 23 e 24) e per via telematica (sezione II, art. 25), riportando nel testo legislativo solo le originarie norme fondamentali e “*trasferendo*” nel parallelo decreto presidenziale la disciplina amministrativa della vendita al dettaglio.

Il *Capo X* tratta del SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*) e dell'anagrafe delle imprese agricole (artt. 26-29). Le disposizioni sul SIAN e sulla connessa anagrafe delle imprese agricole sono state oggetto della l. n. 194 del 1984, del d.lgs. n. 173 del 1998, del d.lgs. n. 99 del 2004 e del d.P.R. n. 503 del 1999. Le disposizioni delle leggi n. 194 del 1984 che hanno istituito il SIAN e il fascicolo aziendale sono riportate nel decreto legislativo agli artt. 26, 27, commi secondo e quarto, 28 e 29: tali disposizioni sono state riprese da originarie norme di legge, sicché vi è stata, a suo tempo, la necessaria copertura. Alcune disposizioni del d.P.R. n. 503 del 1999, e più precisamente quelle relative all'anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l'utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di “unità tecnico-economiche” dell'azienda agricola sono state legifcate e risultano riprodotte nell'art. 27, commi primo e terzo: il loro “*oggetto*” esclude la necessità di una specifica copertura finanziaria. Le altre disposizioni dei d.lgs. n. 173 del 1998 e n. 99 del 2004 sul “*carattere*” di strumento unitario e integrato del SIAN appaiono più regolamentari che legislative,

sicché sono state riprodotte nel decreto presidenziale attuativo del decreto legislativo: d'altronde non risulterebbe necessaria alcuna copertura finanziaria.

Il **Titolo III** è rubricato “*Della disciplina del territorio*” e contiene disposizioni comprese in testi extra-codice e che tali rimangono tutte, ma “*riassettate*” e riordinate nel presente decreto legislativo.

Il *Capo I* contiene, innanzitutto, disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni, limitandosi a richiamare alcune formule della legge di delega 5 marzo 2001, n. 57, e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale (sezione I, art. 30). L'utilizzazione, di regola, dell'*incipit* “*si come è disposto dalla legge*”, cioè, con un rinvio alla normativa originaria, esclude la possibilità dell'abrogazione delle norme a cui si rinvia (art. 30, comma 3). Nello stesso *Capo I* sono, poi, contenute le specifiche norme sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell'attività imprenditoriale agricola: l'agriturismo, l'ospitalità rurale familiare e il turismo venatorio (sezione II, art. 31). Sempre nel *Capo I* vi è un'altra Sezione, la Sezione III dedicata a richiamare la disciplina della contrattazione programmata in agricoltura (art. 32) e le formule, ora contenute in una specifica legge extra-codice, relativamente ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari (art. 33).

Il *Capo II* contiene la riproduzione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, sull'architettura rurale (artt. 34 e 35). Sono norme che incidono sulla permanenza nelle campagne e non possono essere escluse da una legge di riordino che riguarda l'esercizio moderno dell'attività agricola con la correlata esigenza dell'agricoltore di vivere dignitosamente in campagna che è fatta anche di vecchi edifici rurali con una architettura da conservare e valorizzare.

Il *Capo III* tratta della difesa della biodiversità (la definizione e la disciplina di tutela è contenuta nell'art. 36, commi primo e secondo), della libertà dell'agricoltore di realizzare anche coltivazioni transgeniche (art. 36, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo) e della sua responsabilità in caso di inquinamento genico in danno delle coltivazioni vicine (art. 37). Sempre nel *Capo III*, ma alla Sezione II, si richiamano le disposizioni della legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sui parchi, limitatamente all'imputazione dei danni alle colture agricole provocati dalla attività venatoria e dalla fauna selvatica (art. 38).

Il **Titolo IV** è rubricato “*Della proprietà terriera e delle strutture agrarie*”.

Il *Capo I* è diviso in due Sezioni: la prima riguarda il *compendio unico*, le cui norme hanno sostituito le vecchie disposizioni codicistiche sulla *minima unità colturale*, oggi

“*stravolte*”, appunto, dalla legge n. 97 del 1994 (sulla montagna), dal decreto legislativo n. 228 del 2001 (sull’orientamento agricolo), dal decreto legislativo n. 99 del 2004 (in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura) e dal decreto legislativo n. 101 del 2005 (in materia di modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste). E così, gli art. da 39 a 44 riguardano il compendio unico. Da parte sua, l’art. 45 del presente decreto legislativo sostituisce le parole “*minima unità colturale*” degli artt. 849 e 850 Cod. civ. con le parole “*compendio unico*”. La seconda Sezione riprende le disposizioni sulla prelazione e sul riscatto del conduttore e del vicino coltivatore diretto oggi contenute nelle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 11 febbraio 1971, n. 11 (artt. da 46 a 48).

Il *Capo II* si limita a ricordare che, fino a quando le Regioni non vi provvederanno in forza dell’art. 2, comma 35, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), la disciplina della bonifica è contenuta nel Codice civile e nel r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 49).

Il *Capo III* è diviso in tre sezioni. La prima riguarda la formazione e la conservazione delle unità produttive che la divisione ereditaria potrebbe compromettere (artt. da 50 a 52). La seconda riassetta e riordina le varie disposizioni che in modo alluvionale sono state emanate nel corso di svariati anni sulla proprietà coltivatrice (artt. da 53 a 66), lasciando da parte le disposizioni agevolative fiscali. La terza riprende le più recenti agevolazioni fiscali riconosciute, nel 1994 e nel 2004, all’imprenditore agricolo, non nell’attuazione delle leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice, ma con riguardo alla formazione di una proprietà aziendale o per acquisto di beni agricoli appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, o per acquisto delle porzioni del terreno spettanti ai coeredi, o per l’accorpamento dei fondi mediante permuta di particelle o di rettificazione di confini (art. 67).

Il **Titolo V** concerne i contratti agrari. La l. 3 maggio 1982, n. 203 è intervenuta (assieme ad altre norme sparse in varie leggi) “pesantemente” sulla disciplina dell’affitto di fondi rustici; il presente decreto legislativo provvede a sistamarle in modo ordinato e abroga le residue disposizioni formalmente ancora contenute nei §§ 2 e 3 della Sezione III del Capo VI del Libro IV del Codice civile. Il Titolo V contiene, sotto il *Capo I* (rubricato “*Affitto di fondi rustici*”), cinque Sezioni. La Sezione I (rubricata “*Delle disposizioni generali*”) riporta gli articoli 68 (sull’inderogabilità), 69 (sui patti in deroga), 70 (sugli affitti ad enti di ricerca), 71 (sulla risoluzione per grave inadempimento), 72 (sul subaffitto e la cessione dell’affitto), 73 (sull’indennizzo a favore dell’affittuario in caso di risoluzione incolpevole), 74 (sull’affitto di terreni oggetto di concessione edilizia), 75 (sulla successione per causa di

morte), 76 (sulla forma del contratto) e 77 (sulla salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale). La Sezione II (rubricata “*Dell’affitto a coltivatore diretto*”) contiene gli artt. 78 (sulla durata), 79 (sull’affitto particellare e sull’alpeggio), 80 (sulla rinnovazione tacita), 81 (sui rapporti tra affittuario uscente e subentrante), 82 (sul diritto di preferenza in caso di nuovo affitto), 83 (sul canone), 84 (sulla morosità del conduttore), 85 (sulla riduzione del canone per perdita dei frutti), 86 (sui poteri di gestione dell’affittuario), 87 (sui miglioramenti), 88 (sugli effetti dei miglioramenti), 89 (sul diritto di ritenzione), 90 (sui piccoli miglioramenti), 91 (sulle scorte), 92 (sulla ricomposizione aziendale mediante l’affitto o mediante contratto di cooperativa), 93 (sulla concessione di agevolazioni), 94 (sul pagamento dei contributi consortili), 95 (sul divieto di concessioni separate), 96 (sulla riconduzione all’affitto), 97 (sull’affitto di azienda agricola), 98 (sull’impresa familiare coltivatrice), 99 (sul rinvio alle disposizioni del § 1 della sezione III del Capo VI del Libro IV del Codice civile che è sull’affitto di beni produttivi) e 100 (sulle disposizioni processuali). La Sezione III (rubricata “*Dell’affitto a conduttore non coltivatore diretto*”) contiene gli artt. 101 (sull’affitto a misura e corpo), 102 (sulla risoluzione dell’affitto a conduttore in caso di vendita all’ISMEA), 103 (sull’esproprio) e, soprattutto, l’art. 104 (con il rinvio ad alcune disposizioni dettate per l’affitto a coltivatore diretto). La successiva Sezione IV (rubricata “*Affitto di terreni demaniali, patrimoniali e golenali*”) ha l’art. 105 (sull’utilizzazione agricola di detti terreni).

Infine, la Sezione V ha l’art. 106 sui contratti di compartecipazione stagionale e sulle coltivazioni intercalari.

Alcune originarie disposizioni sull’affitto, ad esempio quelle sulle “*anticipazioni*” all’affittuario coltivatore diretto e sull’indennità a favore dell’affittuario coltivatore diretto in caso di esproprio: (ma quest’ultima viene riprodotta nella sezione relativa all’affittuario non-coltivatore diretto) vengono abrogate: la prima, per obsolescenza; la seconda, perché ora è definita, appunto per l’affittuario coltivatore diretto, in modo specifico dalle leggi sull’espropriazione per pubblica utilità.

Nel *Capo II* si tratta dell’impresa agricola su terra altrui esercitata in forma associata con gli ormai superati contratti di mezzadria e colonia e con il possibile contratto di associazione tra concedenti e concessionari. Inoltre, la materia agricoltura conosce il contratto di soccida. La mezzadria, la colonia e la soccida risultano ancora formalmente inserite negli articoli da 2141 a 2187 delle Sezioni II, III, IV e V del Capo II (“*Dell’impresa agricola*”) del Libro V (“*Del lavoro*”) del Codice civile, benché ormai quasi tutti superati.

Il decreto legislativo prevede gli artt. 107 (sulla disciplina delle mezzadrie e delle colonie ancora in corso) e 108 (sulle forme associative di concedenti e concessionari). Infine, gli artt. da 109 a 120 riprendono, modificandole nella formulazione, gli originari artt. da 2170 a 2187.

Conseguenza della nuova sistemazione e rinumerazione è l'abrogazione degli originari articoli da 2141 a 2187 del Codice civile.

Nel Capo III si disciplina la riconduzione dei contratti agrari di tipo enfiteutico a contratti di godimento personale di fondi rustici, con il procedimento di estinzione già utilizzato per i livelli veneti (art. 121).

Il **Titolo VI** contiene, come si è detto, una specifica disposizione da cui si ricava che le disposizioni del presente decreto legislativo non comportano mutamenti nell'ambito di applicazione di norme tributarie agevolative (art. 122).

Il **Titolo VII** contiene l'elenco delle disposizioni abrogate: e si tratta dell'esplicita abrogazione di 61 complessi normativi costituiti sia da intere leggi che da singoli articoli o commi di leggi precedenti.

L'art. 123 del decreto legislativo comprende, tra le abrogate, anche le seguenti disposizioni, benché il testo del decreto legislativo non tratti di esse:

*legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica;

*legge 2 aprile 1962, n. 171, contenente norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante d'alto fusto;

*legge 4 agosto 1978 n. 440, sulla concessione delle terre incolte

*legge 5 febbraio 1992 n. 102, sull'attività di acquacoltura

*l'art. 2 della legge 23 agosto 1993 n. 349, Norme in materia di attività cinotecnica.

3. Il Ministero con la relazione provvede altresì ad illustrare il decreto del Presidente della Repubblica attuativo da emanare contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo. La ragione di tale *modus procedendi* è l'avvertita esigenza di visione completa della proposta di legge di riordino e semplificazione della materia dell'attività agricola, sicché è sembrato necessario stilare subito il relativo regolamento di attuazione. La visione completa della materia consente di evidenziare che i testi normativi originari contengono, accanto a disposizioni effettivamente di forza precettiva, disposizioni di contenuto sostanzialmente regolamentare, così come può capitare che ricorrano, in testi regolamentari, disposizioni di sostanza legislativa.

L'evidenziazione delle differenze sostanziali rispetto alla forma porta, in un procedimento di riordino e semplificazione, il "*travaso*", nel testo del decreto legislativo, delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative, nonché il "*passaggio*", nel correlato decreto presidenziale attuativo, delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Risulta evidente che le operazioni di "*travaso*" e di "*passaggio*" avvengano nello stesso tempo dello studio e della redazione delle formule legislative, e appare opportuno che l'entrata in vigore dei due testi avvenga contestualmente, per evitare che abrogazioni, ovviamente e per necessità contenute soltanto nel decreto legislativo, non provochino situazioni di *vacatio legis*.

Anche lo schema di decreto presidenziale si articola in Titoli, corrispondenti ai Titoli del testo del decreto legislativo di riordino e semplificazione. Il decreto contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa delegificate per rendere possibile, nel futuro, il ricorso all'art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400.

Nel **Titolo I** "Dell'impresa agricola" il *Capo I* disciplina le modalità dell'opzione per la determinazione del reddito da produzioni e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (art. 1); il *Capo II* riguarda gli imprenditori agricoli giovani con gli artt. da 2 a 4 che hanno per oggetto il Fondo e gli aiuti per gli imprenditori agricoli giovani e montanari (già finanziariamente coperti); nel *Capo III* gli artt. da 5 a 7 hanno per oggetto disposizioni amministrative sull'agriturismo, nonché interventi del MiPAAF in tema di programmazione e di Osservatorio nazionale già finanziariamente coperti; nel *Capo IV* gli artt. da 8 a 9 hanno per oggetto le strade del vino e dell'olio; nel *Capo V* gli artt. da 10 a 11 riguardano l'impatto sull'ambiente da parte delle attività di acquacoltura e piscicoltura e la filiera del settore ittico; nel *Capo VI* gli artt. da 12 a 13 concernono la disciplina amministrativa della vendita dei prodotti agricoli; i *Capi VII e VIII* contengono disposizioni sul SIAN e sull'anagrafe delle imprese agricole (artt. 16 e 17). Con riguardo a queste ultime disposizioni si ritiene opportuno segnalare che negli artt. 14 e 15 dello schema di decreto presidenziale sono riportate le disposizioni su "*Servizi di interoperatività*" e "*Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN*" che sono state delegificate. Lo stesso è avvenuto per alcune disposizioni del d.lgs. 99 del 2004 sulla Carta dell'agricoltore, perché si tratta di norme "*attuative*" delle modalità di redazione e integrazione della detta Carta o del collegato fascicolo aziendale. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di "*eliminare*" l'attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari. Le disposizioni del d.P.R. n. 503 del 1999 sono, invece ed ovviamente, quasi tutte riprodotte nel decreto presidenziale parallelo, ad

eccezione di quelle, relative all'anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l'utilizzazione, nei rapporti con la p.a., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di "unità tecnico-economiche" dell'azienda agricola. che sono state legifirate (e, quindi, riportate agli artt. da 26 a 29 del decreto legislativo) ma che, proprio per il loro oggetto, non dovrebbero richiedere una copertura finanziaria.

Il **Titolo II** del parallelo decreto presidenziale è diviso in tre Capi: il *Capo I* riguarda la contrattazione programmata con le disposizioni contenute nell'art. 18 (sui contratti di collaborazione e di promozione), l'art. 19 (sulle convenzioni di gestione del territorio) e 20 (sulla buona pratica agricola). Il *Capo II* ha per oggetto il Fondo per la tutela dell'architettura rurale finanziariamente già coperto (art. 21) e la disciplina della procedura per la concessione dei contributi e quella delle sponsorizzazioni (artt. da 22 a 23). Il *Capo III* riguarda la sorveglianza rinforzata sulle coltivazioni transgeniche (art. 24) e il Fondo per le filiere esenti da contaminazioni OGM (art. 25, da ritenersi finanziariamente coperto).

Il **Titolo III** riguarda i piani di riordino terriero (art. 26) e alcune disposizioni in tema di proprietà coltivatrice (art. 27 sulle Commissioni per la determinazione del valore del terreno per la concessione dei mutui; art. 28 sulle attestazioni notarili sulla proprietà e libertà dei beni offerti in garanzia).

Il **Titolo IV** riguarda i contratti agrari: l'art. 29 delegifica la disposizione sull'inizio dell'annata agraria, mentre l'art. 30 riguarda le Commissioni provinciali in tema di canone e l'art. 31 l'intervento dello Stato in tema di assicurazione contro le avversità atmosferiche (finanziariamente coperto).

Dall'attuazione di ambedue gli atti – conclude il Ministero – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CONSIDERATO

La rilevanza quantitativa e qualitativa degli articoli da esaminare impone – come è stato fatto in occasioni analoghe dalla giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato – di stilare un indice dell'esposizione e di dividere in paragrafi la motivazione.

1. Questioni di ordine generale.
2. Analisi degli articoli da 1 a 13.
3. Analisi degli articoli da 14 a 18.
4. Analisi degli articoli da 19 a 29.
5. Analisi degli articoli da 30 a 38.
6. Analisi degli articoli da 39 a 67.
7. Analisi degli articoli da 68 a 121.

9. Rilievi generali d'ordine formale.

10. Analisi del regolamento.

1. Questioni di ordine generale

I due schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio di Stato pongono, preliminarmente, alcune questioni generali: attinenti, rispettivamente, all'esistenza ed ai limiti del potere di codificazione, alla collocazione delle norme (primarie) nel contesto dell'ordinamento statale, al rispetto della competenza legislativa regionale, alla delegificazione (e legificazione) di norme di rango diverso.

1.1 Come si evince anche dal preambolo al testo legislativo, il potere di cui viene fatto uso è quello legislativo delegato (e regolamentare) che si basa sull'art. 14 della legge di delega 28 novembre 2005, n. 246. Si tratta dunque di un'iniziativa di semplificazione, riordino e riassetto normativo ai sensi dei commi 14 e 15 del citato art. 14: i quali, come è noto, richiamano a loro volta l'art. 20 l. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1 l. 29 luglio 2003, n. 229, vale a dire la disposizione generale in tema di semplificazione normativa. In questo quadro, nella sostanza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è avvalso del potere di cui a all'art. 20, comma 9, di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo in materie di sua competenza.

Questo la Commissione speciale rileva nel verificare il potere e di questo prende atto, pur osservando in via generale che di una siffatta opportunità è stato qui fatto un uso, per così dire, a bassa intensità, cioè senza avvalersi a fondo degli spazi offerti dalle stesse norme testé richiamate. Infatti, ad esempio, il "riassetto" normativo avrebbe potuto essere condotto a conseguenze più pregnanti nella direzione più significativa e sostanziale, che è quella della liberalizzazione delle modalità e degli scopi contrattuali, essendo un principio e criterio di delega ai fini della sistemazione normativa, per l'art. 20, comma 3, lett. d), l. n. 59 del 1997, l'*"eliminazione [...] delle misure di condizionamento della libertà contrattuale"* se non in contrasto con interessi pubblici sensibili che qui non si incontrano: il che avrebbe potuto, ad es., consentire di affrontare in chiave liberalizzatrice e responsabilizzante della libertà contrattuale le modalità di stipula degli accordi in deroga di cui all'art. 69 dello schema di decreto legislativo (già art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203).

Si tratta nondimeno – data la dimensione strategica dell'opzione, e dato il carattere generale di questa delega e sempre salvo che la legge annuale per la semplificazione e il riassetto non imponga più specificamente il contrario – di una opportunità che la legge di delega, pur sotto la forma di principio e criterio direttivo, offre a questo particolare legislatore delegato, e non già di un vincolo positivo: sicché il mancato avvalimento non

sembra tradursi in un'illegittimità della ripetizione della disposizione originaria con le sue misure di condizionamento nella formazione del contratto, e il legislatore delegato resta perciò libero di valutare se procedere o non procedere all'utilizzazione di una tale opportunità.

Per altro verso il concreto esercizio dato a questo potere pare più volte porre la significativa questione del suo superamento. Così avviene a proposito del limite formale e sostanziale dell'art. 14, comma 17, l. n. 246 del 2005, norma di chiusura per la quale, a fronte della sistemazione normativa, permangono comunque in vigore *“le disposizioni contenute nel Codice civile”*: mentre qui l'ultima disposizione (art. 123) dello schema legislativo abroga espressamente gli articoli da 1629 a 1631, da 1634 a 1649, 1652, 1654 (tutte in tema di affitto di fondi rustici) e da 2141 a 2187 (in tema di mezzadria) del Codice civile medesimo. Ovvero (art. 45) modifica direttamente gli artt. 849 e 850 Cod. civ. sostituendo la *“minima unità colturale”* con il *“compendio unico”*. Soprattutto lo schema di decreto legislativo scorpora ed estranea dal Codice civile medesimo molte delle disposizioni che reca nel proprio Titolo V, sulla disciplina dei contratti agrari (tra cui, appunto, la regolamentazione della soccida, e di ciò che residua di mezzadria e colonia, contenuta nel Libro VI del Codice civile, o le norme sull'affitto di fondi rustici dei §§ 2 e 3 del Libro IV, Capo VI, Sezione III).

Per ogni altro aspetto attinente al profilo della delega si può fare rinvio al recente parere sul cd. Codice dell'Ordinamento militare e sul regolamento di attuazione (n. 201000149 e 201000152 riuniti).

1.2 Preme a questo punto fare riferimento alla questione *“topografica”*, vale a dire alla collocazione del testo legislativo, o di parte di esso, rispetto al Codice civile: in altri termini, se le sue disposizioni non inerenti a rapporti pubblicistici vadano ricondotte nel codice generale, da cui in gran parte provengono e vengono tolte (ad es., come avviene per il contratto di soccida), o dove comunque trovano il loro fondamento originario, oppure se sia preferibile che – così come viene presentato, salvi i primi tre articoli – compongano un testo legislativo autonomo e distinto rispetto a quello.

La relazione ministeriale sembra dar conto di un confronto che, durante i lavori preparatori, ha registrato differenti prospettazioni quando riferisce che le norme raccolte, per quanto riguardino la materia dell'agricoltura, o meglio l'attività agricola (le figure degli imprenditori agricoli e delle attività connesse fino alla vendita dei prodotti agricoli; delle società agricole; dei contratti agrari; della libertà di svolgere colture transgeniche; della formazione di un'azienda agricola di estensione adeguata, anche attraverso l'acquisizione

della terra per successione o per prelazione), regolano istituti che fanno parte dell'“ordinamento civile” (che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.). Perciò – essa afferma - molte di esse, incidendo sul tradizionale contenuto del Codice civile, “*sarebbero potute essere “inserite” nel Codice civile stesso*”, mentre ciò è avvenuto soltanto per tre disposizioni (la definizione di coltivatore diretto, aggiunta all'art. 2083 c.c.; l'aggiunta, tra le ipotesi di attività connesse, dell'attività di produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili; la sostituzione dell'art. 2136 Cod. civ. sul registro delle imprese agricole) e gli altri centoventi articoli, anche se di contenuto civilistico, sono collocati a comporre il decreto legislativo di riordino.

La questione concerne le norme destinate a regolare rapporti a carattere essenzialmente interprivato, o a definire tipi imprenditoriali, cioè quelle espressive della materia “*ordinamento civile*” dell'art. 117 Cost.. Non si pone, è il caso di ribadire, per le disposizioni a carattere pubblicistico, come quelle inerenti alla valorizzazione dello spazio degli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell'azienda agraria; alla contrattazione programmata in agricoltura. Per quelle, infatti, l'organizzazione “*naturale*” del loro spazio è senz'altro all'esterno del Codice civile.

La Commissione speciale – messa in disparte ogni considerazione attinente alla numerazione o ad aspetti estrinseci e redazionali, di loro insufficienti a costituire argomento giuridicamente apprezzabile - considera che militano a favore della rappresentata soluzione essenzialmente esterna al Codice civile, nei termini in cui il testo viene prospettato, i seguenti elementi:

a) si tratta di un'opera di formazione di un nuovo testo normativo (principalmente legislativo, ma con distinta appendice regolamentare) “*di settore*”, che poggia sull'art. 20 l. n. 59 del 1997, disposizione generale che risponde alla finalità di contestualizzare e raccogliere organicamente le norme che disciplinano una medesima materia. In tale prospettiva, analoga ad altri precedenti casi, la raccolta qui al vaglio pare funzionale allo scopo conoscitivo, “*debole*” ma utile all'operatore, di condensare in un unico e unitario apparato le sparse norme che caratterizzano il diritto agrario, sia pubblico che privato, e che – per le ragioni che si diranno – formano tuttora oggetto di possibile intervento normativo ad opera dello Stato.

b) Come è stato osservato in precedenti occasioni (es. Cons. Stato, Ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2 del 2004 per il Codice dei diritti di proprietà industriale (poi d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); Sez. atti normativi, 20 dicembre 2004, n. 11602 del 2004 per il Codice del

consumo (poi d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)) siffatto tipo di codificazione per settore, applicativo dello schema generale di “*codificazione*” di riassetto disegnato dall’art. 20 l. n. 59 del 1997 come mod. dall’art. 1 l. n. 229 del 2003, è sì orientato a raccogliere con portata sistematica le varie leggi speciali, ma è anche improntato a sperimentalismo ed è volto a definire spazi distinti per micro-sistemi legislativi incentrati su logiche di settore al fine di dare unità e coerenza complessiva della disciplina; perciò è connotato da una razionalità più debole di quella dei codici generali ed è finalizzato al raggiungimento di equilibri provvisori, non fondati sull’idea dell’immutabilità dei rapporti.

Per contro, la Commissione speciale rileva che a favore della soluzione interna al Codice civile militano queste altre speciali considerazioni:

a) gran parte delle norme a carattere interprivato di cui a questo testo provengono dal seno del Codice civile, improntato alla caratterizzazione dell’imprenditore agricolo (art. 2135), insieme all’imprenditore commerciale (art. 2195), come specie del genere “*imprenditore*” ex art. 2082, e rispondono ad una logica che si intende dichiaratamente recuperare avvicinando le due figure. Il diritto agrario privato, come diritto dell’imprenditore agricolo, incentrato sull’attività più che sul contratto, fu con il Codice civile del 1942 – in evoluzione rispetto a quello del 1865, che lo considerava espressione del godimento della proprietà fondiaria - reso non scindibile dal diritto commerciale, in quella che la dottrina ha chiamato “*considerazione unitaria delle attività produttive*”. Il che lo schema rammenta quando aggrega al Codice civile i primi tre articoli: ma poi se ne distacca senza convincente motivo e con un frazionamento degli aspetti soggettivi che contrasta con riordino e semplificazione. Inoltre le nuove tipologie di “*attività connesse*” (es. agriturismo, commercializzazione, ecc.) e le nuove caratterizzazioni soggettive (imprenditore agricolo professionale, imprenditore agricolo giovane, società agricole, ecc.) appaiono declinazioni o specificazioni della medesima figura generale dell’imprenditore agricolo dell’art. 2135, sicché non si comprende perché debbano essere collocate altrove.

b) Le norme sui rapporti contrattuali agrari furono - ma solo in parte - estrapolate dal Codice civile da leggi speciali di scopo, caratterizzate, per contingenti obiettivi di trasformazione degli assetti socio-economici delle campagne, da una forte e incisiva eteronomia, oggi in gran parte venuta meno anche per la diffusa pratica degli accordi in deroga e per la diversa logica dell’intervento normativo di matrice europea.

c) Mentre si pone in relazione con la logica del Codice civile, questo testo legislativo pare invece privo di caratterizzazioni espressive di un’autonoma, organica, coerente e autosufficiente logica di eccezione rispetto al sistema generale, che lo elevino ad autonomo

sistema ordinamentale (“*codice*”); cioè di norme generali sulla specialità sostanziale del settore, configuranti - anche per l’interprete - un autonomo “*micro-sistema*” ordinamentale. L’insieme che viene rappresentato ha il tratto estrinseco di una collezione di sparse norme, che assembla ciò che residua di una vasta legislazione speciale per unirlo – senza relazioni intrinseche di organicità, ma solo con connessioni estrinseche di materia - alle nuove qualifiche imprenditoriali per attività connesse. Invece per essenziale principio e criterio direttivo dell’art. 20, comma 3, lett. c), l. n. 59 del 1997 un codice di settore deve tra l’altro contenere la “*indicazione dei principi generali*”, che non possono che essere di sostanza.

d) La codificazione di settore, funzionale all’obiettivo generale del contrasto del disordine normativo, non deve condurre al paradosso di sconfessare le finalità stesse dell’accorpamento e portare a conseguenze ulteriori la decodificazione. Si potrebbero inoltre causare antinomie e incongruenze tra i codici di settore, frammentando ulteriormente l’ordinamento in sottosistemi a principi separati e autonomi, con discontinuità, contraddizioni e incertezze reciproche. Se la decodificazione dovesse essere addirittura favorita riguardo all’elemento centrale del sistema (il Codice civile), la materia propria e irrinunciabile del Codice civile resterebbe poi di dubbia perimetrazione e le prevarrebbero occasionali logiche di *status* (ovvero i contingenti indirizzi legislativi: si rammenti ad es. che la riforma del diritto societario del 2003 è stata fatta operando sul Codice civile e non al suo esterno, per quanto si trattasse di un insieme dotato di sicura organicità).

e) Il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, su orientamento e modernizzazione del settore agricolo, all’art. 1 ha ridefinito l’imprenditore agricolo (nel qualificante senso della connotazione multifunzionale) operando non in sede speciale, ma intervenendo sulla nozione dell’art. 2135 Cod. civ., con ciò segnando un’espressa volontà “*topografica*” codicistica, da cui ora ci si disallinea con la più debole e generica fonte di produzione costituita dal riordino. La codificazione di settore, funzionale all’obiettivo generale del contrasto del disordine normativo, non deve condurre al paradosso di sconfessare le finalità stesse dell’accorpamento e portare a conseguenze ulteriori la decodificazione. Si potrebbero inoltre causare antinomie e incongruenze tra i codici di settore, frammentando ulteriormente l’ordinamento in sottosistemi a principi separati e autonomi, con discontinuità, contraddizioni e incertezze reciproche. Se la decodificazione dovesse essere addirittura favorita riguardo all’elemento centrale del sistema (il Codice civile), la materia propria e irrinunciabile del Codice civile resterebbe poi di dubbia perimetrazione e le prevarrebbero occasionali logiche di *status* (ovvero i contingenti indirizzi legislativi: si

rammenti ad es. che la riforma del diritto societario del 2003 è stata fatta operando sul Codice civile e non al suo esterno, per quanto si trattasse di un insieme dotato di sicura organicità).

f) il decentramento di norme generali in codici di settore pare congruo solo in casi particolari – che qui non si ravvisano - per complessità, specialità, tecnicismo circa rapporti interpretati connotati da una funzione di protezione o di garanzia (come avviene ad es. per il Codice dei diritti di proprietà industriale o per il Codice del consumo). Ciò che invece concerne la dimensione ordinaria dei rapporti privati gravita naturalmente nel Codice civile. È questa, del resto, la logica cui ha fatto consapevole riferimento il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, che ha lasciato nel Codice civile le disposizioni sul contratto di assicurazione (Cons. Stato, sez. per gli atti normativi, 14 febbraio 2005, n. 11603 del 2004 aveva concluso per la soluzione aperta, rimettendo la questione dell'intervento anche sul Codice civile alla valutazione governativa).

Di fronte a un tale duplice ordine di opposti argomenti, che sembrano differenziare il presente caso da quelli del Codice dei diritti di proprietà industriale o del Codice del consumo per assimilarlo a quello fatto proprio dal Codice delle assicurazioni private, la Commissione speciale rimette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'adeguata ponderazione e la considerazione per cui l'opera di riordino di norme primarie qui al vaglio può meritare – se non in questa sede, in sede di successivo intervento di integrazione e correzione –, quanto a disposizioni private, la dignità di integrazione nel Codice civile in luogo della collocazione che qui è stata rappresentata.

A tal riguardo, per agevolare i futuri lavori, o anche solo l'interpretazione del presente codice, si è ritenuto di inserire – prima dell'analisi del testo – una parte relativa all'evoluzione storica del diritto agrario interessante i rapporti più squisitamente civilistici ed all'inquadramento nel sistema dei relativi istituti.

1.3 In ordine logico, la successiva questione da affrontare è quella della compatibilità di un “*decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola*” dello Stato con la Costituzione e con gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Infatti, come è noto, la materia “*agricoltura*” e molte delle materie, che con essa per così dire s'intersecano, come ad es. quella del turismo, appartiene alla c.d. competenza “*residuale*” delle regioni ad autonomia ordinaria (art. 117, 4° comma, Cost.) non rientrando nell'elencazione dei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost.; così come è per lo più classificata come c.d. competenza legislativa esclusiva delle regioni ad autonomia speciale (art. 14 St. sic.; art. 3 St. Sardegna; art. 2 St. Valle d'Aosta; art. 8 St. Trentino-Alto Adige; art. 4 St. Friuli-Venezia Giulia).

Ragioni di ordine storico e recenti pronunce giurisprudenziali confermano che questo debba essere l'angolo visuale, in prima approssimazione, per la disamina del problema. Infatti, il testo dell'art. 117 Cost., vigente precedentemente alla riforma del Tit. V della Costituzione introdotta con la l. cost. n. 3 del 2001, prevedeva che la materia "*agricoltura e foreste*" rientrasse nella competenza legislativa delle Regioni, che erano tenute ad esercitarla nei limiti dei "*principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato*": sicchè appare inconcepibile che il nuovo art. 117 Cost., che, com'è noto, rovescia l'impostazione del Titolo V abrogato, prevedendo una competenza legislativa generale (o residuale) delle Regioni, salvo che nelle materie riservate allo Stato, di cui al comma 2 (materie in cui quest'ultimo ha la competenza esclusiva) ed al comma 3 (materie in cui esso può dettare solo i principi fondamentali) dell'art. 117, nel testo vigente.

Quanto alla giurisprudenza della Corte costituzionale sembra sufficiente ricordare come le sentenze nn. 12 e 282 del 2004, n. 106 del 2006 e perfino la sentenza n. 339 del 2007 abbiano riconosciuto che la materia "*agricoltura*" rientra tra le competenze legislative affidate in via residuale alle Regioni e sottratte alla competenza legislativa statale.

Se, per un verso, però la sfera della competenza legislativa delle Regioni è stata interpretata dalla Corte costituzionale in senso rigorosamente limitato, nel senso appunto della sua non attitudine a penetrare negli ambiti di competenza riservati dai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. allo Stato – così come del resto prevedeva già una risalente sentenza (n. 21 del 1968) –, per altro verso, le materie riservate alla competenza piena ed esclusiva dello Stato si caratterizzano per la loro natura di compiti-funzione e si connotano, per lo più, teleologicamente, sicchè può fondatamente ritenersi che la competenza legislativa dello Stato è una competenza dinamica e manifesta una forte attitudine ad espandersi.

In questo senso la giurisprudenza della Corte costituzionale ha elaborato una serie di meccanismi che inducono a non potersi fermare alla iscrizione – immediatamente percepibile – della materia "*agricoltura*" alla competenza legislativa generale e residuale delle Regioni, ma costringono, invece, ad esaminare il testo proposto alla luce dei diversi criteri che la Corte ha introdotto per assicurare flessibilità al sistema, consentendo l'intervento statale nelle materie attribuite alla competenza residuale delle regioni anche per poter fronteggiare le istanze dell'intera comunità nazionale.

In altri termini, l'interpretazione che si deve dare al riparto di cui all'art. 117 tiene, innanzitutto, conto del complesso di materie attribuite, ora, alla competenza legislativa esclusiva, ora, alla competenza legislativa ripartita dello Stato, che assai spesso per la loro natura finalistica sono – come già detto – suscettibili di interpretazione estensiva. Ne deriva

che, quando la disciplina di una materia rientrante nella competenza generale delle regioni sia ricompresa anche in una materia assegnata in via esclusiva allo Stato o in via ripartita allo Stato ed alla Regione, occorre vedere, in base ad un criterio di prevalenza, se non sia competenza statale a far premio su quella attribuita in via residuale alle regioni, secondo un criterio di ragionevolezza, la cui valutazione è in definitiva affidata all'interprete. E ciò perché nell'individuazione delle competenze delle Regioni si devono tener presenti le caratteristiche oggettive della materia regolata e non la finalità perseguita dalla normazione che s'intende introdurre, onde nel caso di specie dovrebbe aversi riguardo soltanto all'oggetto della disciplina e non alla finalità perseguita dal legislatore, mentre nel determinare l'ampiezza delle competenze dello Stato è l'elemento teleologico che prevale, consentendosi così una dilatazione degli ambiti che la legislazione statale può disciplinare, purchè non si venga a toccare "*il nocciolo duro*" della materia attribuita alla legislazione regionale (Corte cost. n. 12 del 2002). Quando la fattispecie regolata, perciò, è immediatamente riferibile ad una delle materie di competenza statale, non vi è dubbio che essa possa essere disciplinata in tutti i suoi aspetti con legge dello Stato (art. 117, comma 2) o con disposizioni legislative statali recanti principi fondamentali della materia (art. 117, comma 3).

Ne consegue che, nel caso del c.d. codice che si viene esaminando, l'oggetto della disciplina viene attratto, per così dire, nella finalità che allo Stato è consentito perseguire con la propria legislazione esclusiva o concorrente. Ed infatti, le materie complessivamente regolate dal testo normativo toccano alcune competenze legislative esclusive dello Stato, fra le quali – come sottolineato dalla relazione che lo accompagna – fanno spicco l' "*ordinamento civile e penale*" (da intendere, come precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale è sufficiente rinviare alla sent. n. 326 del 2008, in senso ampio e non con riferimento alla sola disciplina dei relativi codici), la "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*" (ma anche altre materie riservate allo Stato, come la previdenza sociale, il coordinamento statistico e informativo, la tutela della concorrenza, la profilassi internazionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, possono intersecare la disciplina dell'agricoltura). E' evidente che tutte le norme del codice in oggetto, che investono le suddette materie, restano riservate alla competenza legislativa (e regolamentare) dello Stato e pertanto legittimamente inserite in esso.

Tale valutazione vale anche per le Regioni ad autonomia speciale, i cui statuti attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva della Regione (o Provincia autonoma) la materia

agricoltura e altre eventuali materie che con essa, per così dire, intersecano o si trovano in rapporto di contiguità, come turismo, caccia e pesca, incremento della produzione agricola, bonifica, usi civici, incremento dei prodotti tipici, zootecnia, ordinamento della minime proprietà culturale anche agli effetti dell'art. 847 cod. civ., fiere e mercati, impianto e tenuta dei libri fondiari, ordinamento delle camere di commercio, sviluppo della cooperazione, industria e commercio). A questo proposito la Corte costituzionale ha chiarito che le materie riservate alla competenza legislativa statale del comma 2 dell'art. 117 Cost. (in particolare le materie c.d. trasversali) hanno un'incidenza ridotta, allorchè la formula statutaria di attribuzione della competenza legislativa esclusiva alla Regione sia tale da ritenere esclusa dall'ambito regionale la legislazione statale (si pensi alla legislazione sulla tenuta dei libri fondiari in TAA-Süd Tirolo e Fr.V.g.), fermi restando, peraltro, i limiti scaturenti dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento e dalle grandi riforme economico-sociali (Corte cost. n. 48 del 2003 e n. 238 del 2007): ciò in base al fatto che la riforma del Tit. V non avrebbe intaccato la competenza primaria attribuita dagli Statuti alle singole Regioni ad autonomia differenziata (art. 10, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e che per tutte le competenze legislative regionali, fondate sulle norme dello statuto speciale, avrebbe ancora vigore, in forza dell'art. 11 l. 5 giugno 2003, n. 131, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative (onde l'attrazione in sussidiarietà, di cui si dirà tra poco, potrebbe giocare, per queste funzioni, un ruolo ridotto).

Senonchè il codice in esame tocca anche materie proprie della c.d. competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, nelle quali allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali della materia ed alle Regioni di dettare la normativa di dettaglio (come, ad es., i rapporti con l'U.E., il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, gli enti di credito agrario etc.). A questo proposito l'attrazione allo Stato – sia pure *pro parte* – di tali materie, mentre semplifica la questione del rapporto con le Regioni ad autonomia speciale, nell'ipotesi che la materia contemplata dal comma 3 dell'art. 117 Cost. sia attribuita, invece, dallo Statuto alla competenza esclusiva della Regione, introduce una complicazione, venendosi il problema, per così dire, ad incastrarsi con l'altro relativo alla natura del c.d. codice in oggetto, se esso attui, cioè, una novazione della fonte di validità delle disposizioni per così dire recepite.

Va ricordato che il sistema previgente alla riforma del Titolo V (l. cost. n. 3 del 2001), per un verso, prevedeva che i principi fondamentali delle materie attribuite alla competenza c.d. ripartita potessero ricavarsi non solo dalle c.d. leggi cornice, ma anche in via

interpretativa dalle leggi statali comunque vigenti nella materia, e, per altro verso, che le norme statali di dettaglio valevoli per l'intero territorio nazionale potessero continuare a vigere e ad essere applicate, purchè con efficacia cedevole di fronte alla legislazione delle singole regioni: il che veniva espresso con la formula per la quale i rapporti tra legge statale e legge regionale in ordine alla normativa di dettaglio dovessero ricostruirsi in termini di “preferenza” per la legge regionale.

La riforma del Titolo V, che ha rafforzato la potestà legislativa regionale, ha imposto una rivisitazione del meccanismo da parte della Corte costituzionale. Di fronte al problema se nelle materie di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost. occorresse la previa determinazione dei principi fondamentali, perchè le regioni potessero esercitare la propria competenza a fissare la normativa di dettaglio, la Corte costituzionale (sent. n. 282 e n. 372 del 2002) ha ormai chiarito che la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione già in vigore, con il che si è ritenuto che solo per i principi fondamentali già in vigore potesse essere pretermesse le garanzie procedurali, previste dall'art. 11 l. cost. n. 3 del 2001. Sicchè le leggi statali (e soprattutto i decreti delegati, anche se meramente ricognitivi), che dovessero contenere o novare principi fondamentali della materia, dovrebbero essere sottoposti (alla luce del comma 4 dell'art. 1 l. n. 131 del 2003) al parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Una volta ritenuto ammissibile, sia pure con le limitazioni indicate, che un decreto legislativo, superando la riserva di legge contenuta nell'art. 11 l. cost. n. 3 del 2001, raccolga, ordinandole, le disposizioni di principio nelle materie, che lo Stato può attrarre a sé in ragione del riparto di competenze di cui al comma 3 dell'art. 117, occorre vedere se ed in quali limiti sia consentito che nel medesimo decreto legislativo siano contenute anche disposizioni di dettaglio, che la giurisprudenza della Corte costituzionale, precedente la riforma del Titolo V, considera aventi efficacia cedevole rispetto alle disposizioni di dettaglio introdotte dalle leggi regionali.

Occorre, infatti, distinguere tra la permanenza in vigore delle disposizioni di dettaglio, introdotte nella legislazione statale prima della riforma del Titolo V della Costituzione, che continuano ad avere vigore con efficacia cedevole secondo il precedente sistema (art. 3 l. n. 131 del 2003), e disposizioni legislative, che, entrate in vigore dopo la l. cost. n. 3 del 2001, contengano disposizioni di dettaglio in materie affidate alla legislazione concorrente delle Regioni, sia pure caratterizzate dalla cedevolezza. Infatti è stata ormai superata l'iniziale giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 282 e n. 381 del 2002 e n. 30

del 2005) tendenzialmente contraria all'introduzione di nuove disposizioni statali di dettaglio (sent. n. 196 del 2004, ma anche Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 31 gennaio 2005, n. 11996 del 2004), anche perché non avrebbe comportato un irrigidimento della disciplina statale, che sarebbe diventata imm modificabile dallo stesso Stato, anche se affetta da vizi di incostituzionalità o divenuta totalmente inadeguata. L'incursione dello Stato dopo la riforma del Titolo V nella disciplina di dettaglio è stata innanzitutto giustificata dalla Corte costituzionale con l'esigenza di non danneggiare le posizioni costituzionali di soggetti terzi o a diritti costituzionalmente garantiti (sent. n. 370 del 2003 e n. 13 del 2004). La Corte ha inoltre fatto valere il principio di continuità, giustificando l'introduzione di disposizioni di dettaglio, in base alla loro eccezionalità e limitatezza (sent. n. 370 del 2003 e sent. n. 255 del 2004) o in base al ritardo delle regioni nel dettare le norme di propria competenza (n. 196 del 2004, n. 49 del 2006 e n. 364 del 2006).

Vi è poi un ulteriore meccanismo di flessibilità del sistema di riparto delle competenze che la Corte ha introdotto sin dalla sent. n. 303 del 2003, e cioè il meccanismo della c.d. attrazione in sussidiarietà. Tale meccanismo opera sia per le materie, in cui l'art. 117, comma 3, assegna alle Regioni il compito di introdurre la normativa di dettaglio (sicché la normativa statale introdotta attraverso questo meccanismo non presenterebbe più il carattere cedevole) che per le materie in cui la Regione gode di una potestà legislativa generale o residuale, che dir si voglia. Il meccanismo consente allo Stato di assumere, in forza del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, di cui all'art. 118 Cost., competenze legislative, quando l'esigenza unitaria impone che alcune funzioni amministrative siano svolte al livello nazionale, di modo che l'esercizio delle funzioni amministrative trascinerrebbe la funzione legislativa. La deroga all'ordine delle competenze, sempre secondo la Corte costituzionale, sarebbe condizionata al fatto che la valutazione dell'interesse pubblico sia proporzionata e ragionevole ed al rispetto del principio di leale collaborazione, per il quale dovranno attivarsi i meccanismi atti a consentire la partecipazione della Regione all'attività normativa dello Stato.

Il meccanismo di trasformazione del riparto di competenza, basato sul principio di sussidiarietà verticale, ha consentito di attrarre – sempre nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza e con l'attivazione degli strumenti collaborativi – allo Stato anche competenze regolamentari sia nelle materie di cui all'art. 117, comma 3, che nelle materie in cui dovrebbe svolgersi la competenza legislativa residuale delle Regioni. E' stato così consentito allo Stato di superare i confini che il comma 6 dell'art. 117 Cost. pone all'esercizio della sua potestà regolamentare, anche se la Corte ha posto particolare cura nel

non legittimare un uso indiscriminato da parte dell'Esecutivo della normazione secondaria in delegificazione.

Dal quadro sommariamente descritto e, soprattutto, dal modo in cui esso si presenta nella realtà effettuale del nostro ordinamento, risulta che la distribuzione della funzione legislativa tra Stato e Regione deve attuarsi secondo la dimensione (nazionale o regionale) degli interessi in gioco, sicchè al valore del decentramento possono contrapporsi altri valori che legittimano il mantenimento delle materie alla legge dello Stato. Sicchè, mentre appare corretto, ad es., affermare che gli interventi trasversali dello Stato non possono realizzare una sostanziale espropriazione delle competenze regionali (Corte cost. n. 246/2006), è altrettanto vero che non è il dato della materia, che deve guidare l'interprete nella decisione in ordine alla competenza a legiferare (se essa appartenga allo Stato o alla Regione), quanto quello degli interessi, che le singole norme intendono regolare, a dover indirizzare nella valutazione della ragionevolezza dell'assunzione, nel caso concreto, della competenza da parte dello Stato (o della Regione). In altri termini, l'attribuzione di una competenza legislativa non può farsi secondo criteri aprioristici e formali, ma deve derivare da una valutazione degli interessi coinvolti, dei valori interessati, della ragionevolezza delle singole discipline introdotte.

Accanto a questi concetti, la più recente giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, ha valorizzato il criterio cd. dell'osmosi. Pronunciandosi più volte in materia di istruzione, a proposito dell'ampio disegno riformatore varato dal Governo, tramite regolamenti di delegificazione contenenti norme analitiche (cd. riforma Gelmini), ha rilevato come, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, norme di dettaglio, si pongono basilari esigenze di "*uniformità*" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte cost. n. 200 del 2009), che assurgono a ragione per attenuare la rigida visione del principio dei poteri attribuiti, su cui è impostato l'art. 117 della Costituzione.

In questa prospettiva, a fronte di un intervento di codificazione, le istanze autonomistiche cedono il passo alla razionalizzazione dell'esistente. Il passo in avanti che un siffatto intervento comporta, è nel riconoscere la possibilità di agire in deroga ad una puntuale applicazione dei moduli collaborativi richiesti dalla legge n. 131 del 2003 e dal principio di leale collaborazione.

Con riguardo alla potestà regolamentare, la Commissione può integralmente richiamarsi ai precedenti della Sezione normativa, ad iniziare proprio da quelli sull'istruzione, che hanno ribadito che lo Stato ha la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva,

senza nessuna preclusione in ordine alla tipologia di regolamenti. Nelle altre materie, in cui la potestà regolamentare spetta alla Regione, aderendo alla tesi prevalente in dottrina, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i regolamenti statali in aree che, ove di competenza dello Stato, incrociano profili spettanti alla Regioni.

1.4 Ultimo punto di ordine generale da trattare è quello inerente la delegificazione che caratterizza gran parte delle disposizioni che sono raccolte nello schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo del decreto legislativo in esame, e che si riflette anche, in senso inverso, sulla legificazione di altre disposizioni di origine regolamentare.

La Commissione speciale osserva che, pur tenuto presente il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2 del 2004 per il Codice dei diritti di proprietà industriale, pare difficile identificare un persuasivo criterio di qualificazione quanto a giusta e definitiva collocazione nel sistema delle fonti, facendo riferimento alla natura intrinseca di una disposizione, per cui – ad usare le parole della relazione ministeriale - ciò che appare regolamentare più che legislativo può essere elevato a legislativo. Quello stesso parere, del resto, non afferma che lo spostamento della fonte va fatto sulla base della libera valutazione della sostanziale natura della norma.

Si tratterebbe infatti di apprezzare, alla luce di un siffatto generico criterio, se una disposizione ha o non ha autentica natura primaria e se piuttosto non meriti, in sede di riordino e riassetto, e in esercizio del potere generale di cui all'art. 20, comma 2, l. n. 59 del 1997 una diversa qualificazione, con quanto ne segue in punto di abbassamento del valore e di forza passiva come fonte di diritto.

Se è vero che – alla luce del precedente del 2004 – la capacità di delegificazione dell'art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dal rammentato art. 20, comma 2, va intesa come capacità generale del riordino e riassetto, per cui che questo potere di delegificazione non necessariamente è legato alla legge annuale per la semplificazione e il riordino, nondimeno di una tale possibilità deve essere fatto l'uso quanto più cauto e prudente.

È il caso di sottolineare, in aggiunta a ciò, che debbono senz'altro essere espunte dalla delegificazione tutte le disposizioni che in qualche modo si riferiscano ad una riserva di legge (si ricorda che l'art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988 esclude espressamente dalla delegificazione le materie coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione): così ad esempio quelle circa l'abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che si debbono confrontare con la riserva di legge implicita dell'art. 41 Cost., più volte evidenziata dalla Corte costituzionale) o quelle in materia sanzionatoria, coperta dalla

riserva assoluta di legge dell'art. 25, secondo comma, Cost.. Ma è anche il caso di sottolineare che non soltanto queste sono le limitazioni alla delegificazione, bensì tutte quelle in cui anche valutazioni di opportunità circa la portata della loro disponibilità ad opera del solo esecutivo possa rappresentare un *vulnus* alla qualificazione legislativa precedentemente operata per una riserva che implicitamente ne ha inteso fare il legislatore alla propria competenza.

Va dunque rimessa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'adeguata verifica sulla opportunità, oltre che sulla legittimità, della delegificazione delle disposizioni che figurano nello schema di decreto regolamentare in questione.

Per contro, il criterio guida che la Commissione ha ritenuto di seguire nell'esame del regolamento, cerca di tradurre quella suggestione di "*natura intrinseca regolamentare*" della norma in parametri più tecnici, che possono essere ragionevolmente individuati nell'essere la norma regolamentare attuazione o integrazione di una norma inserita nel codice, o comunque destinata ad occupare uno spazio che, nelle sue linee fondamentali, è delimitato dalla disposizione codicistica.

Nell'ambito dell'opera di codificazione rientra anche l'opposto fenomeno della legificazione di norme regolamentari, che non trova – ma neppure richiede – un titolo specifico, essendo sufficiente la delega al riassetto conferita al legislatore.

2. Analisi degli articoli da 1 a 13

Il Titolo I è rubricato "Delle integrazioni al codice civile" e contiene solo tre articoli: l'art. 1 aggiunge all'art. 2083 c.c. la definizione di coltivatore diretto esplicitata nelle leggi speciali; l'art. 2 integra la definizione di attività connesse dell'art. 2135 c.c. richiamando l'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e l'attività di produzione di carburanti derivanti dai prodotti agricoli ottenuti dall'imprenditore agricolo; l'art. 3 sostituisce l'art. 2136 c.c. per l'iscrizione dell'impresa agricola nel Registro delle imprese.

Il Titolo II è rubricato "Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli", di cui qui interessano i primi cinque Capi.

Il Capo I concerne gli equiparati all'imprenditore agricolo (art. 4) e al coltivatore diretto (art. 5).

Il Capo II attiene alla figura soggettiva dell'imprenditore agricolo professionale (art. 6).

Il Capo III tratta della società agricola (artt. da 7 a 11).

Il Capo IV è sulle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore dell'imprenditore agricolo (art. 12).

Il Capo V considera la figura soggettiva dell'imprenditore agricolo giovane (art. 13).

Si tratta del gruppo di disposizioni di maggior significato dal punto di vista sistematico, alcune delle quali inserite nel codice civile. Ma si tratta, anche, di quelle più complesse dal punto di vista tecnico.

2.1. L'articolo 1 aggiunge un comma all'art. 2083 del codice civile, con la precipua finalità di fornire una definizione di coltivatore diretto.

L'art. 1 stabilisce che : *“[...] è coltivatore diretto chi coltiva il fondo o che alleva e governa gli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per l'esercizio di tali attività, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie, anche dell'impiego delle macchine agricole”*.

E' lampante la discendenza di tale formulazione dall'art. 6 della legge 203/1982, secondo cui *“Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. 2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo”*.

La divaricazione della nozione da quella comune (art. 2083 e, soprattutto, art. 1647 c.c.), è stata oggetto di distinguo in giurisprudenza (es. Cass., III, 16 febbraio 1995, n. 1690; I, 17 giugno 1999, n. 6002; III, 21 luglio 2000, n. 9593) e di ricostruzioni sistematiche ad opera della dottrina, che – comparandola anche con altre norme speciali via via succedutesi nel tempo – tende a valutare la definizione dell'art. 6 come ormai dominante e non solo riguardo al rapporto contrattuale: ciò anche sulla base della considerazione che l'evoluzione delle tecniche lavorative agrarie e la razionale organizzazione dell'impresa non ritengono più essenziale la dominanza dell'apporto lavorativo del soggetto interessato.

Il riferimento, necessario in questo settore così storicamente variabile, all'interpretazione evolutiva conduce a prender atto di questo indirizzo ampiamente ed autorevolmente manifestato in dottrina, per cui la definizione dell'art. 6 l. n. 203 del 1982 è utile non solo in riferimento ai contratti agrari, ma anche in assoluto (come già ieri quella dell'art. 1647 Cod. viv.), ed ha perciò portata generale. Sarebbe difficilmente accettabile, a questo punto, ritornare al criterio della “prevalenza”. Tanto conduce a ritenere accettabile, in questa opera di consolidazione che non può non richiamarsi al diritto vivente, la modificazione proposta.

2.2 L'articolo 2 aggiunge un comma all'articolo 2135 del codice civile, al fine di integrare la categorie delle attività connesse.

Stabilisce l'art. 2 che “[...] *sono anche attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, quando siano effettuate dagli imprenditori agricoli. Esse si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari*”.

La nuova formulazione della nozione di imprenditore agricolo comprende ora, proprio grazie all'ampliamento della nozione di attività connesse, alcune categorie prima inquadrate nella nozione di imprenditore commerciale.

Occorre ora valutare se l'art. 2 sia ricognitivo di precedenti disposizioni di legge oppure abbia natura innovativa.

Per poter rispondere a tale quesito, occorre confrontarlo con l'art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui “[...] *la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442*”.

Al di là della diversità formale (legata al fatto che la disposizione introdotta si configura come un'integrazione) le due norme sono sovrapponibili. Non sembrano, dunque, esservi ostacoli nella codificazione.

In realtà la codificazione aggrava il vizio d'impostazione contenuto nella norma d'origine, poiché inserisce nella norma del codice civile che definisce l'attività di imprenditore agricolo una fattispecie di cui elemento costitutivo è proprio l'imprenditore agricolo.

Si potrà obiettare che ciò è avvenuto proprio con il comma 3 dell'art. 2135 c.c., secondo cui “*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla*

coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”, ma – in disparte le differenze tra le due ipotesi – non pare opportuno reiterare disposizioni vacillanti sul piano logico.

Si suggerisce, dunque, l'attenuazione della portata del precetto, evitando di qualificare direttamente le attività in questione come connesse, precisando che esse sono equiparate, come d'altronde nella stessa formula del comma terzo di detto articolo.

Inoltre, la previsione finale (*“Esse si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari”*), di palese ed esclusiva finalità tributaria, va scorporata dall'art. 2135 (e dal Codice civile stesso) e va resa autonoma: non è infatti congruo che nel Codice civile, e specie nelle due disposizioni definitorie, figurino presunzioni e qualificazioni di ordine strettamente tributario. La stessa considerazione vale per l'*incipit* (*“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa”*).

In conclusione la formulazione che si propone è la seguente: *“Si considerano altresì attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, quando siano effettuate dagli imprenditori agricoli.*

2.3 L'art. 3 (Iscrizione delle imprese agricole nella sezione speciale del registro delle imprese) stabilisce che: *“1. L'articolo 2136 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2136 (Registro delle imprese agricole) «L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193»“.*

La norma è meramente riproduttiva dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La codificazione appare qui ammissibile, esprimendo la regola codificata un principio generale in materia di efficacia dell'iscrizione per le imprese che vi sono assoggettate.

2.4 L'art. 4 è inserito nel Titolo II, il quale disciplina le qualifiche soggettive e le attività degli imprenditori agricoli. Vi è, dunque, una spiccata tendenza a riordinare il coacervo di disposizioni normative dirette a regolamentare i soggetti equiparati all'imprenditore agricolo.

Precisamente l'art. 4 contiene le equiparazione all'imprenditore agricolo, determinando, da un lato, l'ampliamento della categoria dell'imprenditore agricolo, dall'altro una corrispondente riduzione della categoria dell'imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.).

Tutto è contenuto nel comma 1, la cui analisi è separata tra le varie lettere che lo compongono, essendo la disposizione gemmata dalla unificazione di differenti normative afferenti alla legislazione speciale. La proposizione iniziale "*Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge per gli imprenditori di cui alla lettera e), sono equiparati all'imprenditore agricolo*" regge tutte le figure equiparate, di seguito indicate.

- **lettera e)**

La ragione per cui si inizia l'analisi dalla lettera e) è di ordine sistematico, atteso che l'esordio incidentale del comma 1 lo richiama. La lettera e) indica «gli esercenti l'attività imprenditoriale di pesca di cui all'articolo 19».

La disposizione è parzialmente riprodotiva dell'art. 2, comma 3 d.lgs. n. 226 del 2001, secondo cui "*Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo*". Nell'art. 4 muta formalmente la nozione di imprenditore ittico, il quale viene denominato «*esercente l'attività imprenditoriale di pesca di cui all'articolo 19*».

Spostando l'analisi sul versante sostanziale, la verifica della coincidenza concettuale dell'art. 2, comma 3 d.lgs. n. 226/01 con l'art. 4 presuppone il confronto tra le nozioni di «*imprenditore ittico*» e di «*esercente l'attività imprenditoriale di pesca di cui all'articolo 19*».

Da tale confronto si desume la sostanziale coincidenza delle definizioni illustrate di imprenditore ittico, il che porta a concludere che l'art. 4, comma 1 lett. e) è disposizione puramente ricognitiva.

- **lettera a)**

La lett. a) stabilisce che "*...sono equiparati all'imprenditore agricolo le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci*".

La disposizione è meramente ricognitiva e riproduce parzialmente l'art. 1, comma 1094 l. n. 296 del 2006 e successive modifiche: "*Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione,*

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci...”.

Alla lett. a) si collega il secondo comma dell'art. 4 (Le società di cui alla lettera a) del comma 1 possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento, riproduttivo dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1094 cit. (“...*In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento*”).

▪ **lettera b)**

La lett. b) prevede che “...*sono equiparati all'imprenditore agricolo le cooperative agricole di conduzione di terreni e di allevamento*”.

La disposizione citata trova un precedente nell'art. 1, comma 3 lett. b) d.lgs. 99 del 2004, secondo cui “*Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;...*”. Come già detto la soppressione di tale disposizione è stata compensata dall'inserimento nella lett. c) dello stesso art. 1, comma del riferimento alle società cooperativa ai fini dell'acquisto della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ragion per cui la portata della soppressione della lettera b) è limitata all'elemento del numero dei soci – un quinto – che dovevano essere in possesso della qualità di imprenditori agricoli professionali.

La norma è coerente con il sistema commerciale, poiché – come ritiene la dottrina – le società cooperative di conduzione di terreni costituite da imprenditori agricoli sono equiparabili agli imprenditori agricoli. L'affermazione è condivisibile, ove si consideri la struttura della società cooperativa e la sua caratteristica principale, cioè che i soci sono anche i destinatari prevalenti della attività sociale. In tal senso si parla della società cooperativa come di un organismo di categoria. Vi è, pertanto, una “*osmosi*” tra soci e società che giustifica che la qualifica soggettiva dei primi si trasmetta alla seconda (v. all'uopo artt. 2512 n. 1) e 2); art. 2521 n. 3 cod. civ., il quale prevede uno stretto legame tra oggetto sociale da un lato e requisiti ed interessi dei soci dall'altro).

- **lett. c)**

La lett. c) prevede che “...sono equiparati all'imprenditore agricolo le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse di cui all'articolo 2135 prevalentemente prodotti dei soci, o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. La disposizione riproduce fedelmente l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/01 e non desta particolari problemi.

▪ **lett. d)**

La lett. d) stabilisce che : “...sono equiparati all'imprenditore agricolo le cooperative di servizi forestali e i loro consorzi di cui all'articolo 22”. La disposizione riproduce l'art. 8 d.lgs. n. 227/01, secondo cui (“Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli”). Infatti, attraverso il rinvio dell'art. 22 si recupera la porzione della norma speciale inespressa.

2.5. L'articolo 5 riproduce fedelmente l'art. 7, commi 1 e 2, della l. n. 203 del 1982, la quale disciplina la materia dei contratti agrari.

2.6 L'articolo 6, che riguarda gli imprenditori agricoli professionali, si compone di 4 commi, che vanno separatamente esaminati.

Quanto al comma 1 esso si ispira alla disciplina preesistente che consta delle seguenti norme: art. 1, comma 1 d.lgs. n. 99 del 2004 e art. 1 d.lgs. n. 101 del 2005, che ne è un'integrazione. Dalla combinazione emerge una disciplina unitaria che merita di essere riportata al fine di apprezzare eventuali elementi di differenza rispetto all'art. 6 dello schema di codice.

*“Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e **che** ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero **in società**, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e'*

*idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui **all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999**, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento".*

Da un raffronto letterale risulta che, salve le modifiche evidenziate in grassetto, l'art. 6, comma 1 del codice riproduce la normativa vigente.

Venendo alle modifiche, va rilevato che anzitutto l'art. 6 ha trasformato il rinvio alla fonte comunitaria da specifico a generale, in modo da assicurare un adeguamento costante ed onnicomprensivo del diritto nazionale. Una tale tecnica di normazione è senza conforme allo spirito del progetto: un codice – raccolta sistematica normativa – è tendenzialmente stabile nel tempo e non può subire modifiche costanti. Ulteriore modifica attiene alla esclusione dal computo del reddito globale da lavoro delle somme per l'espletamento di cariche in società, che colma un lacuna.

Il comma 2 riproduce fedelmente l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99 del 2004.

Il comma 3 riproduce l'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 101 del 2005 (che ha modificato l'art. 5-bis d.lgs. n. 99 del 2004), eliminando le esemplificazioni del concetto di imprenditore agricolo professionale persona fisica (*"anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali"*), sull'evidente presupposto della loro superfluità.

Il comma 4 riproduce il comma 5-*quater* d.lgs. n. 99 del 2004, come aggiunto dall'art. 1 d.lgs. n. 101 del 2005, ed è coerente con il testo della norma costruito.

2.7 L'art. 7 apre il capo III, relativo alle società agricole, detta la definizione di società agricola in due commi.

Il comma 1 prevede che: *"Le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile contengono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di 'società agricola"*.

La disposizione riproduce la norma di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004, migliorandone la formulazione. Stabilisce, infatti, quest'ultima che *"La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola"*.

Si noti come nello schema di codice viene modificato il soggetto – logico e grammaticale – della proposizione, che diventa la società (e non la ragione sociale), il che consente di assumere alla norma caratteri più spiccatamente definitivi, evidenziando come la qualificazione di «società agricola» spetti alle società il cui oggetto sia l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135: l'indicazione nei segni distintivi della compagine ne è l'effetto. In tal senso può apprezzarsi, anche in conformità alle regole di *drafting* normativo, la sostituzione del verbo servile con l'indicativo presente.

Il comma 2 prevede che: *“Le società agricole di cui al comma 1 possono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nel titolo V del libro V del codice civile”*.

Il Titolo V del Libro V del codice civile disciplina le società di persone e le società di capitali. Viene esclusa, dunque, la possibilità per la società agricola di avvalersi della forma societaria della società cooperativa, disciplinata dal Libro V Titolo VI. Si tratta di una disposizione che – così scritta – ha carattere innovativo.

Non si comprende, allora, la nota governativa di accompagnamento del testo secondo cui *«la disposizione è solo formalmente nuova. Infatti, né il d. lgs. n. 99 del 2004 né il d. lgs. n. 228 del 2001 contengono una simile formula. Tuttavia, non trattasi di disposizione che innova: vi è solo l'opportunità di esplicitare la possibilità, per le società agricole, di costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dal codice civile, come è chiaro nella dottrina. La norma che consente l'utilizzo di tutti i tipi societari per lo svolgimento delle attività agricole deriva dalle disposizioni in tema di società imprenditore agricolo professionale»*.

Già l'art. 1, comma 3, lett. b) d.lgs. 99 del 2004 riconosceva implicitamente le cooperative tra i modelli societari per l'esercizio dell'impresa agricola, stabilendo che *“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: [...] b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;...”*. Come più volte ricordato la prescrizione di cui alla lett. b) è stata riportata nella successiva lett. c), cambiando l'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.

In un quadro che non conteneva alcuna preclusione in ordine all'adozione del modello cooperativo, la dottrina era incline ad ammettere la società cooperativa agricola.

Lo stesso codice, all'art. 4, comma 1, alla lett. b) prevede che *"...sono equiparati all'imprenditore agricolo le cooperative agricole di conduzione di terreni e di allevamento"*, all'art. 6 comma 1 ammette che le cooperative possano assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, all'art. 9 riprende la norma di cui all'art. 1, comma 3 lett. c) d.lgs. 99 del 2004, indicando i requisiti perché le società agricole cooperative siano considerati imprenditori agricoli professionali.

La formulazione del comma in esame appare, allora, il frutto di un difetto di coordinamento. Ma, anche a prescindere da ciò, la stessa non può essere valutata positivamente, atteso che il modello cooperativo è del tutto compatibile – ed anzi particolarmente adatto – all'esercizio dell'impresa agricola, e una scelta di segno contrario non può avvenire all'interno di un codice, che deve integrarsi nel sistema, e non dettare disposizioni eccentriche.

Ne consegue che il testo della disposizione va così riformulato: *"Le società agricole di cui al comma 1 possono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei titoli V e VI del libro V del codice civile"*.

Il comma 3 prevede che: *"Le società costituite alla data del 7 maggio 2004, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario"*. La disposizione riproduce fedelmente l'art. 2, comma 2, d.lgs. 99 del 2004, come modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 101 del 2005.

2.8 L'art. 8 disciplina i requisiti di professionalità delle società agricole di persone e di capitali, stabilendo che: *"1. Le società di persone sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita semplice, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari. 2. Le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3. Il possesso dei requisiti di professionalità è accertato dalle Regioni"*.

I primi due commi della disposizione riproducono l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, secondo cui:

“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari

[...]

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

Il codice opportunamente scorpora le lettere a) e c), così evidenziando la distinzione tra le società di persone e quelle di capitali.

Il comma 3 riproduce l'art. 1, comma 2 d.lgs. 99 del 2004: “Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Viene eliminata la clausola di salvezza della facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

2.9 L'art. 9 disciplina i requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili, opportunamente separandole dalle le società di persone e di capitali.

Il comma 1 prevede che: *“Le società cooperative sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di esercente attività agricola professionale”.*

La norma ha una storia tormentata.

Originariamente l'art. 1, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 99 del 2004, prevedeva che *“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: [...] b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.*

Soppressa tale lettera il riferimento alle cooperative è transitato nella lett. c), contestualmente modificata, in modo da recitare: “ [...] c) *nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale*”.

La codificazione realizza un restyling normativo, scindendo le diverse ipotesi – società di persone, di capitali, cooperative – negli articoli 8 e, appunto 9.

Il comma 2 prevede che: “*Le società consortili sono considerate imprenditori agricoli professionali quando ricorrono i requisiti previsti, rispettivamente, dal primo comma, nel caso di società di persone, e dal terzo comma dell’articolo 8, nel caso di società di capitali*”.

Il precedente è l’intero art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, secondo cui: “*Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: [...]*”.

Poichè la società consortile può assumere la forma tanto di società di persone, quanto di società di capitali e cooperative, avendo il codificatore scisso le tre ipotesi, la relativa disciplina è finita in coda agli articoli 8 e 9.

Non si comprende, però, perchè sia eliminato il riferimento alle società cooperative, invece esplicitamente previsto nella normativa vigente. Non pare, infatti, nè potersi accreditare che il codice abbia eliminato la figura della società cooperativa consortile, nè che essa sia implicita nella stessa disciplina della società cooperativa. Se così fosse, cioè se lo scopo consortile fosse divenuta prerogativa delle società di persone e di capitali, non avrebbe alcun senso l’inserimento della società consortile all’interno dell’art. 9, dopo le cooperative, invece che dell’art. 8, dopo le società di persone e di capitali.

La Commissione suggerisce, pertanto, la seguente formulazione del comma 2: “*Le società consortili sono considerate imprenditori agricoli professionali quando ricorrono i requisiti previsti:*

- a) dal primo comma dell’articolo 8, nel caso di società di persone;*
- b) dal secondo comma dell’articolo 8, nel caso di società di capitali;*
- c) dal primo comma, nel caso di società cooperative”.*

Il comma 3 (“Il possesso dei requisiti di professionalità è accertato dalle Regioni”) è identico al comma 3 dell’art. 8 e, come quello riproduce l’art. 1, comma 2 d.lgs. 99 del 2004.

2.10 Stabilisce l'art. 10: *“La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”*. La disposizione traspone il contenuto dell'art. 1, comma 2 lett. c) d.lgs. 101 del 2005, che ha modificato l'art. 1, comma 3 d.lgs. n. 99 del 2004, aggiungendovi il comma 3-bis.

2.11 L'art. 11 disciplina le posizioni soggettive dei soci delle società agricole, e concentra le (poche) novità nel primo comma.

La prima parte di tale comma (*“I soci delle società semplici, delle società di persone e delle società cooperative, nonché l'amministratore di società di capitali, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, devono iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura”*) ha riformulato l'art. 1, comma 5 d.lgs. n. 99 del 2004, come sostituito dall'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 101 del 2005 (*“L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.”*). La riformulazione, oltre – come dichiarato – a migliorare la struttura formale della disposizione, introduce una modifica sostanziale: l'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 99 del 2004 prescrive l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura dell'imprenditore agricolo professionale *“anche ove”* socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali; invece l'art. 11 del codice si riferisce solo all'imprenditore agricolo professionale che sia socio nelle società di persone o cooperative e amministratore nelle società di capitali. La modifica è volta ad adeguare la disposizione alla cornice sistematica in cui viene inserita (il Capo III sulle società agricole). Ulteriore modifica è l'aggiunta, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, dei soci delle società semplici. Si tratta di una precisazione superflua, atteso che le società semplici appartengono al *genus* delle società di persone, ed una specificazione a fianco delle medesime può ingenerare equivoci interpretativi, tanto più che essa non risulta effettuata in nessuna delle altre disposizioni relative alle società agricole. Se ne suggerisce, pertanto, l'eliminazione.

Quanto alla seconda parte del primo comma (*“Se già iscritti, mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità iscritte nel rispettivo nucleo familiare”*), il precedente è nell'art. 9 d.lgs. n. 228/2001, secondo cui: *“Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone*

fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare". Rispetto a quest'ultimo, la norma del codice non riporta il primo periodo, in quanto estraneo alla materia disciplinata, mentre riproduce fedelmente (aggiungendovi per ragioni di coordinamento l'inciso "Se già iscritti") la seconda parte.

Il secondo comma riproduce testualmente l'art. 1, comma 4, ultima parte d.lgs. n. 101 del 2005.

Il terzo comma ("*Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura*") riproduce, con l'inserimento – per ragioni di coordinamento – dell'inciso "*ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale*" l'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 101 del 2005.

2.12 L'articolo 12, che apre il Capo IV riservato alle agevolazioni agli imprenditori agricoli, disciplina le agevolazioni fiscali e previdenziali e si compone di sei commi, che conviene illustrare separatamente.

Il comma 1 stabilisce che "*Le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto godono delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente*". Diversamente da quanto affermato nelle note di accompagnamento del testo, esso non riproduce l'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 99 del 2004 (cui si riferisce, invece, il comma successivo dell'articolo in esame). Si tratta, invece, di una disposizione innovativa, che ha una valenza puramente descrittiva e, tuttavia, appare opportuna, avvertendo l'interprete che alla figura del coltivatore diretto le norme statali ricollegano benefici di natura tributaria (nel settore dell'imposte indirette) e creditizia. Avvertenza tanto più importante, in quanto la legittimità degli aiuti di Stato alle imprese, sotto qualsiasi forma erogati, è condizionata al rispetto degli obblighi comunitari.

Il comma 2 riproduce – salva l'aggiunta a titolo di coordinamento dell'inciso "*dell'articolo 6*" – l'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 99 del 2004, come modificato dall'art. 1, comma 4 d.lgs. n. 101 del 2005.

Il comma 3 riproduce – con adeguamenti formali – l'art. 2, comma 4 d.lgs. n. 99 del 2004, così come sostituito dall'art. 2, comma 2 d.lgs. n. 101 del 2005. Gli adeguamenti sono tutti dettati da ragioni di coordinamento, come si evince dal raffronto testuale delle due

disposizioni, che si può operare inserendo tra parentesi quadro le parti aggiunte o modificate, ovvero tagliate: *“Alle società agricole di cui all’articolo [7] qualificate imprenditori agricoli professionali [per i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 8 e al comma 2 dell’articolo 9], sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti [...], nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”*.

Il comma 4 riproduce fedelmente l’art. 2, comma 4-*bis* d.lgs. n. 99 del 2004. Il dato di rilievo, dal punto di vista sostanziale, risiede nella circostanza che le società cooperative sono indicate espressamente nel comma 4, ma non sono qualificate alla stregua di società agricole (a differenza delle società di persone e di capitali), in conformità alla formulazione dell’art. 7 comma 2, che si è già avuto modo di censurare, sia per ragioni autonome, sia per contrasto con altre disposizioni del codice. Si propone, pertanto, di aggiungere l’aggettivo *“agricole”* alle società cooperative.

Il comma 5 riproduce l’art. 1, comma 4 d.lgs. n. 101 del 2005.

Dal raffronto emerge come la norma del codice continui a contenere un riferimento *“ai requisiti di cui “predetti commi 1 e 3”* contenuti nella norma anteriore, che risulta erroneo, e va sostituito con il riferimento ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 8 e al comma 2 dell’articolo 9 del codice. Pertanto il testo della norma in esame è da riformulare come segue: *“Le disposizioni del comma 2 relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso della detta qualifica, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica”*.

Il comma 6 riproduce – con un adeguamento formale per ragioni di coordinamento – l’art. 2, comma 3 d.lgs. n. 99 del 2004. Si segnala, ancora una volta, come la mancata indicazione nell’art. 7 della società cooperativa tra le società agricole produce degli inconvenienti e delle incongruenze con la disciplina del codice.

2.13 L'art. 13, che disciplina l'imprenditore agricolo giovane (che da solo costituisce un capo, il V), è una disposizione "gigantesca", che accorpa diciotto commi, peraltro difficilmente ripartibili in distinti articoli, se si vuole mantenere l'unitarietà della disciplina e, conseguentemente, della figura. A testimonianza di come le opere di codificazione delle moderne legislazioni siano alquanto difformi dall'ideale illuministico del codice, come corpo aggregante norme non numerose, semplici e chiare.

Il comma 1 prevede che: *"1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore che non ha ancora compiuto i 40 anni"*. La norma riproduce l'art. 4-bis d.lgs. n. 228/2001 (inserito dall'art. 3 d.lgs. n. 99 del 2004), secondo cui: *"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni"*. L'espressione *"avente una età non superiore a 40 anni"* è stata sostituita con quella con *"non ha ancora compiuto 40 anni"*, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria. La modifica, seppur in apparenza scarsamente percettibile, è importante, giacché, secondo la precedente formulazione, era giovane imprenditore agricolo qualsiasi soggetto fino al giorno del compimento del quarantunesimo anno di età; in base alla attuale formulazione, invece, si può acquisire la qualifica di giovane imprenditore agricolo fino al compimento del quarantesimo anno di età.

Il comma 2 prevede che: *"Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui al comma 5. Le agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"*. La norma riproduce, con adeguamenti formali per ragioni di coordinamento, il comma 1 dell'art. 9 d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, come risultante dalle varie modifiche succedutesi nel tempo e, da ultimo, per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201. La circostanza che le agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 non riguardino solo gli imprenditori agricoli giovani, ma anche gli imprenditori agricoli di qualsiasi età, non influisce sul senso della disposizione, atteso che il richiamo a tale normativa, all'interno della disposizione sugli imprenditori agricoli giovani, si apprezza

con riferimento agli stessi, indipendentemente dal fatto che la regola ivi dettata valga anche per gli altri imprenditori agricoli.

Il comma 3 prevede che: *“I soggetti di cui al comma 2 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell’ambito territoriale di applicazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2 del detto decreto legislativo n. 185 del 2000. L’azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all’articolo 2 del detto decreto legislativo n. 185 del 2000”*. La norma riproduce, con adeguamenti formali per ragioni di coordinamento, il comma 3 dell’art. 9 d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, come risultante dalle varie modifiche succedutesi nel tempo e, da ultimo, per effetto del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Il comma 4 prevede che: *“Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa fra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione*. La norma riproduce formalmente il comma 2-bis dell’art. 9 del d.lgs 21 aprile 2000, n. 185, come aggiunto dalla lettera c) del comma 2-quater dell’art. 2 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Il comma 5 prevede che: *“Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:*

prevedono investimenti superiori a euro 1.050 al netto dell’IVA;

si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

La norma riproduce formalmente l’art. 10 d.lgs. 185/2000. Occorre inserire prima delle ultime due frasi le lett. a), b), in modo che il testo risulti così formulato: *“Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall’Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:*

a) prevedono investimenti superiori a euro 1.050 al netto dell’IVA;

b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie”.

I commi 6, 7, 8 e 9 trovano un riferimento nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura). Ragion per cui conviene esaminarli insieme.

Al comma 6 corrisponde il comma 1 dell'articolo 3 della l. n. 441/1998 (*"1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950 del 1997 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992"*). La disposizione del codice opta per un rinvio generale al diritto comunitario, sostituendo le parole *"di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950 del 1997"* con *"previsti dal diritto dell'Unione europea"* (con conseguente logica espunzione dell'inciso *"delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento"*) nonché il riferimento agli *"aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992"* con *"aiuti a favore del prepensionamento disposti dal diritto dell'Unione europea"*. Si tratta di una tecnica ammissibile, anzi opportuna, come altrove rilevato, consentendo un adeguamento automatico al diritto europeo.

Al comma 7 corrisponde il comma 2 della l. n. 441/1998 (*"2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare"*). Il comma 7 riproduce formalmente la disposizione da ultimo citata, salvo specificare, per ragioni di coordinamento, e che i commi 4 e 5 appartengono appunto alla legge 15 dicembre 1998 n. 441.

Al comma 8 corrisponde il comma 3 dell'articolo 3 della l. n. 441/1998 (*"3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950 del 1997, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie,*

nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore"). Il comma 8 riproduce formalmente la disposizione citata, limitandosi ad introdurre dopo *"regolamento (CE) n. 950 del 1997"* la dizione *"e successive modificazioni"*. Il dato da segnalare è che, in questo caso, il riferimento al regolamento CE non è stato sostituito da un generico riferimento al diritto comunitario, ma si è proceduto ad aggiungere il rinvio alle sue modifiche. Ciò è spiegabile con la funzione del rinvio, che attiene ad una fattispecie determinata, esclusivamente disciplinata dalla fonte in questione, mentre l'aggiunta vale a caratterizzare la natura formale – dunque mobile – del rinvio.

Al comma 9 corrisponde il comma 4 dell'articolo 3 della l. n. 441/1998 (*"4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950 del 1997, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori"*). La disposizione del codice opta per un rinvio generale al diritto comunitario, sostituendo le parole *"previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950 del 1997"* con *"previste dal diritto dell'Unione europea"*. Valgono le considerazioni già svolta a proposito di questa tecnica di intervento, nelle ipotesi in cui il rinvio è operato ad una fattispecie aperta, di cui non è possibile identificare preventivamente in modo esclusivo la singola fonte.

Il comma 10 prevede che: *"Come è disposto dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori"*. Il comma dunque non sostituisce, ma rinvia all'art. 4 l. 441 del 1998; e l'unica novità sostanziale è data dal riferimento, quale ente erogatore, all'ISMEA in luogo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Il comma 11 riproduce il comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 322.

Le modifiche introdotte dal Codice sono dettate dall'esigenza di adeguare la norma all'ordinamento vigente, per cui il riferimento all'INVIM viene espunto, mentre il riferimento all'imprenditore a titolo principale viene sostituito dall'imprenditore a titolo professionale.

Sul piano formale si consiglia la seguente formulazione: *"Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e*

quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni”.

I commi 12 e 13 riproducono il comma 1 dell'art. 4-quinquies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 *(1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato”, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ragion per cui conviene esaminarli insieme.*

Quanto al comma 12, la norma del codice sostituisce il termine per l'adempimento dell'Agenzia del demanio sessanta giorni decorrente *“dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo”*. Il nuovo termine è fissato ad ottobre 2009, data che dovrà essere corretta in sede di stesura definitiva, coordinandola con l'entrata in vigore del codice. Quanto al comma 13 viene introdotta la necessità di sentire la Presidenza del Consiglio.

Comma 14: per individuare l'origine della disposizione, scomporla in due parti.

La prima parte (*“Ai contratti di affitto di cui al comma 13 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 38”*) origina dall'art. 4-quinquies, comma 3 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (*“Ai contratti di affitto di cui al comma 2 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”*).

Il riferimento all'articolo 38 (evidentemente del codice dell'agricoltura) è erroneo, giacché tale articolo non disciplina le agevolazioni, bensì il risarcimento dei danni prodotti all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica. Lo stesso dovrà essere sostituito da quello relativo alla norme in cui è confluita la disciplina prevista dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La seconda parte (*“I contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. I detti benefici sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione”*) riproduce in larga parte i commi 1 e 2 dell'art. 15 della l. n. 441 del 1998, secondo cui *“1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. 2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione”*.

Nella norma codicistica l'eliminazione dell'inciso *“Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto”* si giustifica con l'inquadramento dei benefici nel più ampio contesto delle agevolazioni ai giovani agricoltori. Quanto all'impiego dell'espressione *“I detti benefici”*, in luogo di quella che fa riferimento ai benefici sull'obbligo di registrazione, risulta equivoca, occorrendo chiarire che i benefici sono anche quelli di cui al primo periodo (erroneamente individuati tramite il rinvio all'articolo 38 del codice), ad esempio utilizzando l'espressione *“I benefici di cui al presente articolo”*.

Il comma 15 riproduce, con adeguamenti formali di coordinamento, l'art. 4-*quinqüies* del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il comma 16 riproduce, con adeguamenti formali di coordinamento, il comma 5 dell'art. 4-*quinqüies* d.l. n. 78 del 2009, convertito il l. n. 102 del 2009.

Il comma 17 riproduce, con adeguamenti formali di coordinamento, il comma 6 dell'art. 4-*quinqüies* d.l. n. 78 del 2009,“.

Il comma 18 riproduce, con adeguamenti formali di coordinamento, il comma 7 dell'art. 4-*quinqüies* d.l. n. 78 del 2009, convertito il l. n. 102 del 2009. La norma codicistica

aggiunge l'inciso "congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù" che non implica problemi di sorta.

3. Analisi degli articoli da 14 a 18

Il Capo VI dello schema di decreto legislativo tratta delle "*attività connesse all'attività di impresa agricola*". Questo Capo VI è ripartito in due sole Sezioni, dedicate rispettivamente all'attività agrituristica e a particolari attività di ricezione e di ospitalità.

3.1 A proposito della rubrica di questo Capo VI vanno svolte alcune considerazioni preliminari.

La Commissione speciale rileva che, nella tassonomia dello schema di decreto legislativo, del complesso novero di quelle che usualmente vengono qualificate "*attività connesse*" a quelle essenziali (cioè alle cd. attività agricole principali, quelle dell'art. 2135, secondo comma, Cod. civ.: di per sé connotate dall'agrarietà e dunque intrinsecamente agricole: coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali) dell'imprenditore agricolo, solo queste due qui figurano con una siffatta caratterizzazione formale di "*attività connesse*".

In altri termini, possono sembrare qui escluse dalla caratterizzazione di "*attività connesse*" quelle, diverse da queste due esplicitate, tipiche e atipiche, che sono indicate dal terzo comma dello stesso art. 2135 Cod. civ., esercitate da chi (in ragione dello svolgimento di un'attività agricola principale) è imprenditore agricolo. Così, per fare un esempio, qui può non apparire qualificata come "*attività connessa*" la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli del fondo. Il che rappresenterebbe un'assoluta novità di sistema circa la figura legislativa dell'imprenditore agricolo.

A questo proposito la Commissione speciale osserva anzitutto che, per non introdurre *ultra vires* (rispetto all'art. 14 della legge di delega 28 novembre 2005, n. 246) indebite innovazioni legislative, va rimosso esplicitamente ogni equivoco in forza del quale si possa ipotizzare sia ristretto il novero delle attività connesse a queste due esplicitate, sia adottato l'innovativo criterio del numero chiuso, cioè della necessaria tipicità, delle "*attività connesse*". L'ordinamento infatti - non solo nella vecchia formulazione dell'art. 2135, secondo comma, Cod. civ. ma anche nella rammentata nuova formulazione (introdotta dall'art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) dell'art. 2135, terzo comma, seconda parte - si basa sull'opposto criterio del numero aperto, per cui esistono, accanto a quelle tipizzate, attività agricole "*connesse*" prive di tipicità. Il che, stando alla lettura della rubrica di questo Capo VI, potrebbe sembrare però escluso.

Questo profilo di sistema, che attiene ad un tema fondamentale per la perimetrazione oggettiva della figura dell'imprenditore agricolo, deve essere adeguatamente chiarito anche nella nomenclatura delle ripartizioni del testo e degli articoli. Per cui la rubrica del Capo VI va corretta nel senso di "*Di alcune attività connesse all'attività di impresa agricola*", o analoga espressione.

E' altresì da notare – quanto alla seconda parte di questa stessa rubrica - che l'intitolazione di questo Capo VI, con la dizione "... *all'attività di impresa agricola*", sembra richiamare, testualmente, non la soggettiva figura dell' "*imprenditore agricolo*", di cui – con il noto criterio sistematico ed espositivo del Libro V del Codice del 1942 - parla l'art. 2135 Cod. civ. (concezione recentemente ribadita dall'art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), bensì alla "*impresa agricola*", ma l'oggettiva figura della "*impresa agricola*".

Pare che una siffatta dizione non intenda innovare al criterio soggettivo (nel senso di "*oggettivare*" il riferimento, dall'imprenditore all'impresa), ma piuttosto alluda al rapporto di complementarità, o accessorietà, che deve caratterizzare l'attività agrituristica rispetto all'attività essenziale dell'imprenditore agricolo e che pare essere, in questo linguaggio, l' "*impresa agricola*". In altri termini, che si faccia implicito riferimento alla cd. unisoggettività, o connessione soggettiva, perché l'imprenditore deve essere "già" imprenditore agricolo in ragione dello svolgimento di un'attività agricola essenziale.

Ad evitare però equivoci semantici, pare il caso di precisare che la stessa attività qui esplicitamente chiamata "*attività connessa*" (l'attività agrituristica, o quella di ricezione e di ospitalità lungo i percorsi in questione) è e rimane essa stessa attività di impresa agricola, per quanto complementare. Il che potrà essere fatto con un'apposita precisazione nel testo della rubrica, come aggiungendo l'aggettivo "*principale*", o "*essenziale*", o altra, prima di "*attività*".

3.2 La Sezione I del Capo VI è dedicata alla "*attività agrituristica*".

La Commissione speciale osserva anzitutto che l'espressione "*attività agrituristica*" può essere considerata, per quanto attiene l'attività imprenditoriale e la sua offerta di servizi, sinonimo di "*agriturismo*" (che è ciò cui si intitola l'apposita l. 20 febbraio 2006, n. 96, come già ieri la l. 5 dicembre 1985, n. 730). Del resto, di "*attività agrituristica*" parlano ripetutamente, già con le disposizioni definitorie, le stesse due leggi. Lessicalmente, anzi, questa espressione è più corretta, perché "*agriturismo*", originariamente, è il tipo di vacanza (dunque anzitutto l'attività del cliente, di domanda e fruizione di servizi) e solo

estensivamente diviene l'azienda o l'attività di impresa. Perciò non vi è innovazione sostanziale alla rubricazione vigente.

I primi due commi dell'art. 14 (*Definizione. Riserva di denominazione e classificazione*) ricalcano quasi testualmente, e comunque senza innovazione di significato, i primi due commi dell'art. 2 l. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Il comma 3 replica il comma 1 dell'art. 9. della stessa l. n. 96 del 2006, salvo che per il rinvio finale a quell'art. 6, che però appare superfluo. Non appare però corretta la sostituzione di “*aziende agricole*” con “*imprese agricole*”, giacché la denominazione di “*agriturismo*” va riservata, nell'ambito di una più ampia impresa agricola, a solo quel complesso di beni che è destinato all'attività agrituristica. Va perciò ripristinato “*aziende agricole*”.

Fortemente innovativa sul piano sostanziale e normativo appare, al comma 4 di questo art. 14, rispetto all'art. 9, comma 2, l. n. 96 del 2006, la sostituzione del semplice “*parere*” del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) con il “*concerto*”, e l'aggiunta del concerto del Ministro del turismo, a proposito della determinazione dei criteri di classificazione omogenei e della definizione delle modalità per l'utilizzo regionale di parametri di valutazione.

Va qui anzitutto rilevato che il passaggio dal modulo della mera consultazione obbligatoria ma non vincolante (*parere*) a quello consensualistico del concerto rafforza sensibilmente, conducendolo fino alla codeterminazione del contenuto, e senza che ve ne sia legittimazione legislativa, il concorso dell'organo richiesto. Non giustifica l'innovazione – e anzi rafforza la sua confutazione - la motivazione, sul punto, della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007, n. 339, che ha respinto l'eccezione di violazione delle attribuzioni regionali “*sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*” del primo comma dell'art. 118 Cost..

Ultra vires è anche la previsione del coinvolgimento nel procedimento del Ministro del turismo. Oltre che non previsto come partecipante al procedimento dalla disposizione compilata, allo stato della organizzazione pubblica questa figura non esiste come capo di un dicastero. Il Ministro del turismo in carica è un ministro senza portafoglio, dunque la presenza di una simile figura è eventuale e non può essere prevista in una disposizione a regime come quella codicistica.

Entrambe le innovazioni vanno perciò eliminate.

Il comma 5 dell'art. 14 replica il comma 2 dell'art. 7 l. n. 96 del 2006, anche qui tolto il richiamo alla legittimazione ai sensi di quell'art. 6 (richiamo che appare anche qui superfluo, essendo evidente che l'attività agrituristica è solo quella svolta legittimamente).

Pare questa la sede per trattare anche dell'art. 5 (Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili) dello schema di testo unico regolamentare. La previsione, ivi stabilita, che *“le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la determinazione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono disciplinate dalle regioni e dalle province autonome”*, riproduce – con inversione del soggetto e con eliminazione delle parti troppo invasive della competenza regionale” – l'art. 7 l. n. 96 del 2006.

Una tale operazione non è consentita. A parte che delegifica una disposizione primaria senza esservi espressamente legittimata da un'una apposita clausola legislativa (art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988), va comunque rilevato che, anche a mente del parere dell'Adunanza generale di questo Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, n. 2 del 2004, sullo schema di decreto legislativo del Codice dei diritti di proprietà industriale (per il quale la potestà di delegificazione è racchiusa nel richiamo che l'art. 20, comma 2, l. 15 marzo 1997, n. 59 come riformulato dalla l. 29 luglio 2003, n. 229, art. 12, secondo cui il riassetto normativo autorizza interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'art. 17 l. n. 400 del 1988), la disposizione non ha la dignità intrinseca di norma regolamentare (non è cioè, per usare le parole della presente relazione, *“sostanzialmente regolamentare”*). Infatti essa concerne sia il rilascio di un titolo abilitativo pubblico ad un'attività economica privata, sia l'identificazione (quand'anche ricognitiva) di una competenza regionale. L'abilitazione ad un'attività economica riguarda il diritto di impresa e dunque, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, è coperta dalla riserva di legge implicita dell'art. 41 Cost. (cfr. Corte cost., nn. 4 e 5 del 1962; n. 39 del 1963; n. 38 del 1965; n. 60 del 1965; n. 86 del 1965; n. 24 del 1967; n. 111 del 1967; n. 97 del 1969; n. 9 del 1973, ecc.). La definizione delle competenze regionali, poi, non può essere affidata ad un regolamento statale, quand'anche governativo. Considerazioni, queste, che prescindono da ogni valutazione circa la persistenza, in questa materia della conservazione da parte dello Stato, di una potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117 Cost.. .

Oltre ciò, l'operazione in questione non è consentita perché, come si è testé rammentato, in sede di riordino e riassetto normativo ex art. 14 l. n. 246 del 2005, non è dato al compilatore sopprimere la configurazione della legittimazione a svolgere un'attività economica voluta dalla legge oggetto di compilazione: e tanto meno con un'azione innovativa propria del *ius condendum*, che postula apprezzamenti di opportunità che esulano dai poteri presenti, *“eliminare parti troppo invasive della competenza regionale”* (come si esprime la nota all'art. 5 del testo regolamentare sottoposto al presente parere).

È dunque necessario ripristinare la dignità primaria della norma dell'art. 7 l. n. 96 del 2006 (e dunque portarla nell'articolato legislativo qui al vaglio) e collocarla nel testo legislativo, di seguito alle disposizioni che riproducono il rammentato disposto dell'art. 6.

Quanto al contenuto di questa norma da riportare al livello primario, va rilevata la spiegazione ministeriale posta in nota all'art. 5 del testo regolamentare, per cui l'originario art. 5 l. n. 96 del 2006 (sui requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature per attività agrituristiche) può soltanto essere rievocato giacché, in forza della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007, n. 339, sono soppressi i commi 4 e 5 e (dunque) la materia dell'intero art. 5 l. n. 96 del 2006 va oggi intesa essere di competenza regionale.

Si osserva che in realtà la sentenza costituzionale n. 339 del 2007 si è espressamente limitata a dichiarare incostituzionale solo i commi 4 e 5 di quell'art. 5 (sulle “*norme igienico-sanitarie*”) e per il fatto che ponevano disposizioni di dettaglio anziché principi fondamentali. Al contrario, ha espressamente dichiarato non fondate le censure ai commi 1, 2, 3 e 6. Infatti, ha detto, queste norme attengono potere legislativo dello Stato in materia di “*tutela della salute*” e non invadono alcuna competenza regionale, ovvero, ad es. richiamando le caratteristiche architettoniche, fissano solo alcuni principi generali, in quella stessa materia o in quella del governo del territorio o riguardo alla tutela della persona, lasciando alle Regioni la concreta disciplina.

Così stando le cose, affermare che – come fa il Ministero nella rammentata nota all'art. 5 - “*in base alla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339, risultano soppressi i commi 4 e 5 e l'intero art. 5 deve essere inteso come tutto di competenza regionale per quanto concerne l'adozione del regolamento*”, oltre che contrastare quella sentenza costituzionale, comporta una manipolazione dell'ordinamento legislativo vigente, non consentita in sede di riordino e riassetto normativo ex art. 14 l. n. 246 del 2005.

Consegue da questa rilevazione che nel testo legislativo in esame vanno introdotte disposizioni che ripetano testualmente i commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 5 l. n. 96 del 2006.

3.3 L'art. 15 (*Elenco e disciplina delle attività agrituristiche*) ai commi da 1 a 3 riproduce l'art. 2, commi da 3 a 5, l. n. 96 del 2006, sostituita – correttamente - a parola “marchi” con la parola “segni” (posto che Dop, Igp, Igt, Doc e Docg non sono marchi ma segni distintivi). È corretto che alla lett. c) si invochi l'art. 18 dello stesso testo, anziché la l. 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle “*strade del vino*”), perché l'art. 18 appunto sussume le norme di quella legge.

Lo stesso art. 15, al comma 4, riproduce fedelmente l'art. 4, comma 4, lett. d) l. n. 96 del 2006, che è quanto di quel comma residua dopo la dichiarazioni di incostituzionalità di cui

alla rammentata sentenza Corte cost., n. 339 del 2007. Parimenti, il comma 5 riproduce quell'art. 4, comma 5. Il comma 6, poi, riprende il comma 3-*bis* dell'art. 59 (sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) l. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000.), aggiunto dall'art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche) l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), opportunamente razionalizzando dal punto di vista linguistico la portata precettiva della disposizione di base. Il comma 7, a sua volta, replica l'art. 15 l. n. 96 del 2006 e il comma 8 legittimamente perimetra la materia rispetto alle disposizioni in materia di igiene e sanità di competenza del Ministero della salute.

È corretto – posta l'avvenuta abrogazione, ad opera del “*taglia-leggi*” ex art. 24 (Allegato A) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, della norma di rinvio di cui alla l. 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) – che non sia qui riprodotto l'art. 10 l. n. 96 del 2006 per ciò che riguarda l'agriturismo.

3.4 L'art. 16 (*Locali destinati ad attività agrituristiche*) riproduce l'art. 3 l. n. 96 del 2006.

3.5 L'art. 17 (*Impedimenti allo svolgimento delle attività agrituristiche*) riproduce l'art. 6, comma 1, l. n. 96 del 2006, che è quanto residua di quell'art. dopo la rammentata Corte cost., n. 339 del 2007.

3.6 La Sezione 2 (*rectius*: II) riguarda le “*attività di ricezione e di ospitalità svolte dalle imprese agricole lungo i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici*”.

Questa Sezione si compone del solo art. 18 (*Definizione ed equiparazione alle attività agricole per connessione*), il quale riprende, con migliore formulazione sintattica ed espungendo le proposizioni prive di contenuto normativo, l'art. 1, comma 2, prima parte l. 27 luglio 1999, n. 268 sulla Disciplina delle strade del vino, estendendo la fattispecie alle strade “*dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici*”. Tale estensione non ha reale carattere innovativo, perché è legittimata dall'art. 5 di quella stessa l. n. 268 del 1999, a norma del quale le disposizioni di quella legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

La previsione del comma 2, lett. a) (secondo cui spetta alle regioni e alle province autonome individuare i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici) non sembra avere una norma di base e dunque è *ultra vires* e va rimossa. Del resto, appare inutile, essendo evidente che si versa in tema di competenza residuale delle regioni. Al

contrario, ma proprio per questa medesima ragione, appare corretta la riduzione della previsione di questa lett. b), rispetto alla norma di base di cui all'art. 3 della detta l. n. 268 del 1999, alla sola competenza regionale circa la gestione e la fruizione delle dette strade. Non appare invece corretta la legificazione, operata al comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 luglio 2000 circa gli standard minimi di qualità: dovrà dunque essere ripristinata l'indicazione generica del tipo di fonte prevista dalla norma di base ("*Con decreto del Ministro, ecc.*") , senza gli estremi dell'atto di sua attuazione. Corretta è infine la migliore formulazione sintattica e lessicale del comma 4 rispetto alla norma di base.

4. Analisi degli articoli da 19 a 29

I capi VII, VIII e IX completano la definizione delle attività dell'impresa agricola.

4.1 Con riferimento al Capo VII, composto dall'art. 19, relativo all'*imprenditore ittico* e dall'art. 20, avente ad oggetto le *attività connesse a quelle di pesca e di acquacoltura*, lo schema di decreto legislativo riproduce per lo più testualmente le disposizioni del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e della l. 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

La disciplina dell'imprenditore ittico è attualmente contenuta nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni (d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 e d.lgs. 27 maggio 2005, n. 100).

L'art. 2 di quel decreto legislativo lo definisce come «chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'art. 3».

Inoltre sempre il medesimo art. (commi 2 e 3) prevede che si considerino imprenditori ittici anche:

- le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1;
- gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

Infine, in analogia con le previsioni codicistiche sull'imprenditore agricolo (art. 2135, comma 3, c.c.), l'art. 3 del d.lgs. n. 226 del 2001 individua le attività connesse a quelle di

pesca che, in base al principio di prevalenza, consentono comunque la qualificazione dell'esercente all'interno della categoria dell'imprenditore ittico.

Con riferimento all'art. 19, lo schema di decreto legislativo riproduce le disposizioni citate, tuttavia si evidenzia una rilevante differenza avente ad oggetto la mancata equiparazione tra imprenditore ittico e imprese di acquacoltura.

Lo schema di decreto legislativo non ripropone, nel testo dell'art. 19, il comma 5 d.lgs. n. 266 del 2001 in cui si dispone che *«Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico»*.

La mancata riproposizione in questa sede si spiega in virtù della scelta del legislatore delegato di effettuare, all'art. 4, una classificazione completa delle categorie di figure soggettive equiparate all'imprenditore agricolo, inserendovi a pieno titolo anche l'esercente l'attività imprenditoriale di pesca (comma 1, lett. e)). Tale scelta sistematica appare opportuna nell'ottica del riordino normativo in quanto riunisce in un'unica norma disposizioni che prima erano collocate in molteplici leggi. Si deve tuttavia notare che questa trasposizione non è stata effettuata in modo completo in quanto, sulla base dello schema di decreto legislativo verrebbe meno l'equiparazione tra imprenditore ittico e imprese di acquacoltura.

Tale lacuna potrebbe essere dovuta ad una svista del legislatore delegato in quanto nelle note che accompagnano lo schema di decreto, ed in particolare nella nota n. 73, viene riportata la versione originaria del 5 comma dell'art. 2 d.lgs. n. 226 del 2001 (*«Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo»*) e non quella aggiornata ai sensi del d.lgs. n. 100 del 2005 che, per l'appunto, prende in considerazione ai fini dell'equiparazione con l'agricoltore agricolo entrambe le differenti categorie delle imprese ittiche e delle imprese di acquacoltura.

Tuttavia dalla nota ministeriale n. 79 all'articolato si evince la volontà di tenere distinta l'attività di acquacoltore (agricoltore a pieno titolo ex art. 2135 Cod. civ., per il quale non sarebbe necessaria quindi un'assimilazione, anche in virtù di quanto disposto dalla legge n. 102 del 1992) dall'attività di imprenditore ittico (per il quale invece risulterebbe necessaria l'equiparazione) stante la loro sostanziale differenza. In tal senso si giustifica anche la scelta di indicare separatamente le attività connesse all'impresa ittica (art. 20, commi 1-3) e quelle connesse all'attività agricola dell'acquacoltura (art. 20, comma 5).

La riconduzione all'una ovvero all'altra categoria di imprenditori (agricoli o ittici) non è priva di conseguenze sotto il profilo della normativa previdenziale/tributaria. Qualora si

optasse per la scelta proposta infatti non sarebbero più applicabili agli esercenti attività di acquacoltura le «più favorevoli disposizioni di legge» previste dall'ordinamento per l'imprenditore ittico, come avviene oggi in base al comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. n. 226 del 2001, bensì unicamente le disposizioni afferenti il regime dell'imprenditore agricolo.

Ai fini dell'esame si possono fornire i seguenti elementi valutativi a favore della considerazione dell'attività di acquacoltura come attività agricola: con la modifica del 2001 dell'art. 2135 Cod. civ. il legislatore ha voluto indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività "di gestione del fondo" anche in acque marine, ampliando l'attività di acquacoltura così come era stata regolamentata dalla l. n. 102 del 1992 limitatamente alle acque dolci e salmastre ed effettuando una completa parificazione con l'imprenditore agricolo. In questo senso si esprime anche la circolare Inps 7 febbraio 2002, n. 34 e la stessa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (V, 7 novembre 2008, n. 5549) ha affermato che l'equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo (avvenuta con il d.lgs. n. 226 del 2001), ha radicalmente riordinato il settore della pesca e dell'acquacoltura, aprendo la strada, per chi esercita non solo l'acquacoltura ma anche la pesca a titolo professionale, all'iscrizione ad un regime previdenziale più vantaggioso.

Al contrario, a favore della considerazione dell'attività di acquacoltura come attività di impresa ittica vi è la successione temporale delle norme: l'equiparazione dell'impresa di acquacoltura con l'imprenditore ittico contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 226 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2005 è intervenuta successivamente alla modifica dell'art. 2135 Cod. civ. nei termini di cui si è detto in precedenza;

Lo stesso Consiglio di Stato (V, 22 giugno 2004, n. 4341) ha affermato che l'attività di allevamento di salmonidi in un impianto per acquacoltura rientra nel novero delle attività imprenditoriali di tipo agricolo: non in forza del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (che ha sostituito l'art. 2135 Cod. civ.), che era inapplicabile alla fattispecie *ratione temporis*, bensì già in forza dell'art. 2 l. 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'acquacoltura. Inoltre, sempre dall'esame dell'art. 19 si evince la mancata riproposizione del comma 8 dell'art. 2 d.lgs. n. 226 del 2001 che dispone «*Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*». Il comma non riproposto non è oggetto delle

abrogazioni disposte dall'art. 123 dello schema di decreto legislativo e quindi permane vigente nell'ordinamento.

Per quanto concerne l'art. 20, il comma 2 riproduce una disposizione contenuta all'art. 12 della l. n. 96 n. 2006 (legge sull'agriturismo), volta ad assimilare alle attività agrituristiche anche le attività svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca nonché dalle attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

La riproposizione della norma non appare lessicalmente corretta. Infatti lo schema di decreto reca la seguente formulazione *«Sono assimilate alle attività agrituristiche di cui all'art. 14 e ad esse sono applicabili le relative norme, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca e quelli di cui al comma 1»*.

L'attuale dizione "e quelli di cui al comma 1" infatti sembrerebbe infatti fare riferimento ai prodotti di cui al comma 1 e non, come invece si deduce dal vigente art. 12, alle attività connesse all'esercizio dell'attività di pesca e ad esse assimilate. Sussiste quindi un errore formale dovendosi intendere "quelle" invece di "quelli".

4.2 Con riferimento al Capo VIII, composto dall'art. 21, relativo alla promozione delle *attività selvicolturali* e alle *forme di gestione* e dall'art. 22, avente ad oggetto la *disciplina delle cooperative forestali*, il legislatore delegato ha riprodotto per lo più testualmente le disposizioni vigenti in materia contenute nella l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e nella legge 4 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

In merito all'art. 21, comma 2, si segnala la scelta di specificare le tipologie dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio per l'esecuzione dei quali si possono utilizzare le imprese inserite in appositi elenchi regionali, rinviando al disposto dell'art. 22, comma 1, dello schema di decreto legislativo. L'art. 7, comma 1 d.lgs. n. 227 del 2001 prevedeva solamente che le regioni istituissero elenchi o albi di imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Al contrario lo schema presente, nel rinviare al seguente art. 22, comma 1, individua sia una soglia di importo massimo dei lavori e servizi oggetto di esecuzione per affidamento diretto (150.000 euro), sia le tipologie dei lavori oggetto dell'affidamento (lett. a) e b)).

Con riferimento all'art. 21, comma 4 si segnala un errore formale: il riferimento corretto è alle imprese iscritte negli elenchi e negli albi regionali di cui al comma 2 del medesimo art. (che ripropone il contenuto dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 227 del 2001) e non al comma 1 come si legge nello schema.

Per quanto concerne l'art. 22, la riformulazione delle norme vigenti ancorché corretta nel suo contenuto determina una minore chiarezza circa la definizione delle cooperative forestali e dei loro consorzi. Se infatti è vero che l'art. 4 dello schema equipara le cooperative di servizi forestali e i loro consorzi all'imprenditore agricolo, è altrettanto vero che per la loro definizione vi è un rinvio all'art. 22. Tuttavia in questa sede la definizione di cooperative di servizi forestali (già contenuta nell'art. 8 d.lgs. n. 228 del 2001) sembra limitata alle cooperative sociali che possono ricevere in affidamento diretto determinate tipologie di lavori o servizi.

Inoltre, sempre con riferimento all'art. 22, comma 1, sussiste una differenza tra la norma inserita nello schema di decreto legislativo e quella riprodotta (art. 2, comma 134, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - relativa al massimale annuo dell'importo dei lavori e servizi per i quali è possibile l'affidamento diretto. Nella norma inserita nello schema il massimale è di 150.000 euro, mentre la norma vigente riporta la cifra di 190.000. Andrebbe valutato al riguardo se si tratti di errore materiale nel riportare la norma ovvero di modifica sostanziale, al fine di conformarla alla disciplina in materia di SOA, certificazione richiesta, appunto, per le imprese che intendano partecipare ad appalti pubblici al di sopra di una certa soglia di valore che per l'appunto è dato dalla somma di 150.000 euro.

Infine, sempre dall'esame dell'art. 22 si evince la mancata riproposizione dell'art. 15 del d.lgs. n. 228 del 2001, rubricato "*Convenzioni con le pubbliche amministrazioni*". Il comma non riproposto è oggetto delle abrogazioni disposte dall'art. 123, comma 1, lett. pp), dello schema e quindi tale norma viene espunta dall'ordinamento.

4.3 Il Capo IX (artt. 23 – 25) concerne la *vendita diretta di prodotti agricoli* e si compone di due sezioni. La Sezione I disciplina la vendita al dettaglio, mentre la Sezione II riguarda la vendita per via telematica.

In entrambi i casi sono riprodotte, per lo più testualmente le disposizioni del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n.

38); il d.lgs. 31 marzo, 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59); la l. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000); l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

L'art. 23 dello schema, contenuto nella Sezione I e interamente riguardante l'esercizio della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, si compone di sei commi. Se per i commi 1, 2, 4 e 5 non si riscontrano problematiche, occorre invece soffermarsi sui commi 3 e 6. Nel primo caso, appare poco chiaro il motivo per cui, se da un lato si prevede coerentemente con il d.lgs. n. 228 del 2001 la non applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo, 1998, n. 114 alle attività di vendita dei prodotti agricoli, dall'altro si precisa in questo stesso comma la non applicabilità dello stesso d.lgs. n. 114 del 1998 ad altri settori che non rientrano nella categoria della vendita di prodotti agricoli, quali pescatori, cooperative di pescatori, cacciatori o venditori di prodotti legalmente raccolti nell'esercizio di diritti di erbatico e fungatico.

Con riguardo al comma 6 occorre rilevare che si fa riferimento alla futura adozione di un decreto non regolamentare da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e tuttavia il decreto a cui si fa riferimento è già stato adottato ed è il d.m. 20 novembre 2007.

Sempre nella Sezione I dedicata alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, l'art. 24 riproduce la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 6, d.lgs. n. 228 del 2001 in riferimento alle limitazioni all'attività di vendita diretta di prodotti agricoli.

La Sezione II, come anticipato, concerne la vendita per via telematica, riproducendo per intero l'art. 30 d.lgs. n. 228 del 2001. Anche in questo caso, occorre precisare la presenza di una disposizione intervenuta successivamente e a cui si fa riferimento al comma 3 dell'art. 25, che riproduce il comma 3 del d.lgs. 228 del 2001, è stato successivamente adottato il d.m. 6 aprile 2006, n. 174 da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4.4 Il capo X (artt. 26 - 29) concerne il *Sistema informativo agricolo nazionale* ("SIAN") e la Carta dell'agricoltore.

La disciplina della realizzazione e la gestione del SIAN è da assegnare alla competenza esclusiva dello Stato in base alla lett. 2) del comma 2 dell'art. 117 Cost. (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale), specie dopo l'interpretazione assai estensiva data a tale competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2010.

Tuttavia il comma 1 dell'art. 26 finalizza la realizzazione del SIAN all' "*esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole*". Tale dizione va eliminata, non solo perché è assai dubbio che, venuto meno il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, lo Stato conservi la c.d. funzione di indirizzo e coordinamento, ma anche perché le attività da ascrivere sostanzialmente alla funzione di coordinamento delle attività amministrative di Regioni, Province e Comuni vanno esercitate, oggi, seguendo diverse vie di ordine formale e non attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Al comma 2 è necessario aggiornare il richiamo al d.lgs. n. 157 del 1995 con il più recente codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Del resto qualche dubbio suscita l'inserzione del contenuto di quella, che costituì a suo tempo una legge-provvedimento, in un codice che ha la pretesa di valere, per così dire, a regime. Infatti tale norma deroga a tutti i principi dell'U.E. in materia di libertà della concorrenza e del mercato.

Quanto all'art. 27, va rilevato come il primo periodo del comma 2 parli di codice unico di identificazione delle aziende agricole, mentre il CUAA dovrebbe, stando alla lettera dell'ultimo periodo, riferirsi all'impresa, secondo quanto riportato nell'annotazione al titolo della Sez. II del Capo X (v. del resto l'art. 15 della bozza di regolamento attuativo). Inoltre l'intero comma, così come il comma successivo, è frutto di un'operazione di legificazione di una disposizione regolamentare. Anche nel comma 3 non è perfettamente chiaro il rapporto tra i tre concetti di "*impresa*", "*azienda*" e "*unità tecnico-economica*".

L'art. 28, comma 1, impone alle regioni una semplificazione nella regolazione dello specifico procedimento diretto alla concessione di contributi all'attività agricola, mentre ci si domanda se il principio di cui al medesimo comma 1 non copra anche la disposizione del comma 2, rendendola superflua. Va notato come il riferimento del comma 1 dell'art. 28 e dell'art. 29 al fascicolo aziendale debba considerarsi improprio, visto che le disposizioni dedicate alle regole relative a tale fascicolo sono state trasferite a livello di regolamento attuativo.

5. Analisi degli articoli da 30 a 38

Il Titolo III dello schema di decreto legislativo è dedicato alla "*disciplina del territorio*" e si compone di un Capo I (*Della gestione e della tutela dello spazio rurale*), di un Capo II (*Dell'architettura rurale*) e di un Capo III (*Della biodiversità, dell'agricoltura transgenica, dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica*).

Quanto alla Sezione III (*Della contrattazione programmata*) del Capo I, e segnatamente quanto all'art. 32 (*Programmazione territoriale negoziata*), il Ministero nella nota esplicativa dice che si tratta di una norma formulata *ad hoc*, a carattere generale e introduttivo, perché questa definizione della “*contrattazione programmata*” è finalizzata a quelle di “*distretto rurale*” e “*distretto agro-alimentare*” di cui al successivo articolo. A tale fine è stata presa in considerazione la l. 23 dicembre 1996, n. 662, soprattutto l'art. 2, comma 203. La definizione origina per settori diversi dall'agricolo, cui è stata estesa dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 sul *rafforzamento strutturale delle imprese, a norma del quale* il CIPE determina i limiti, i criteri e le modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lett. d) (“*Contratto di area*”) della l. 23 dicembre 1996, n. 662.. L'art. 10 del d.lgs. n. 173 del 1998 è stato attuato mediante Delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127.

Ad avviso della Commissione speciale, la formulazione non pare congrua perché si riferisce alla “*programmazione negoziata*”, che è una delle forme di accordo del predetto art.2, comma 203, l. n. 662 del 1996, ma non figura fra quelle dell'art.10, comma 1, d.lgs. n. 173 del 1998 e nella deliberazione n.127 del 1998, rese applicabili dal CIPE alle imprese agricole.

Perciò la disposizione potrebbe essere modificato come segue: “*Alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura e ai relativi consorzi, si applicano le forme di accordo di cui all'art.2, comma 203, lettere d (“patto territoriale”); e (“contratto di programma”); f (“contratto di area”), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.*

Inoltre sarebbe opportuno far cenno anche alle forme di “*esercizio consensuale*” del potere amministrativo aventi carattere generale come, ad es., quelle dell'art. 11 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) e dall'art.15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) l. n. 241 del 1990 e dall'art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 (accordi di programma).

La rubrica (“*Della disciplina del territorio*”) di questo Titolo III are non appropriata, perché la materia disciplinata dalle sue disposizioni soltanto in parte attiene realmente alla “*disciplina del territorio*”, mentre attiene in misura largamente maggiore alla tutela e alla gestione delle aree agricole. Essa va perciò o attenuata o modificata, ad evitare equivoci.

La previsione dell'art. 33 (*Distretti rurali e distretti agroalimentari*), comma 1, che afferma che “*le regioni e le province autonome individuano i distretti rurali e i distretti agroalimentari*”, (così riproducendo testualmente l'art. 13, comma 3, d.lgs. 18 maggio

2001, n. 228) potrebbe essere occasione, pur nella prudente valutazione del Ministero, per l'indicazione di una generale connessione fra l'agricoltura e la funzione di "governo del territorio". Si tratta del resto di un'indicazione implicita nell'ordinamento vigente e da esso ricavabile, che, se portata alle sue conseguenze di sistema, chiarirebbe e favorirebbe il superamento del carattere statico sovente ancora attribuito alla destinazione urbanistica agricola e potrebbe ampliare la prospettiva di una disciplina positiva dei suoli rurali, finalizzata alla tutela attiva dei valori agricoli (ad esempio, lo sviluppo delle colture equilibrato e aderente alla vocazione delle varie zone; l'individuazione di aree coltivabili) e dei valori rurali (ad esempio, la tutela della qualità degli ambienti rurali; la tutela ed il recupero degli edifici rurali esistenti).

Un'ipotesi di formulazione in tal senso potrebbe essere la seguente: *"Gli interventi e le misure inerenti al governo del territorio hanno anche la finalità di disciplinare la gestione e lo sviluppo delle aree agricole e degli ambiti rurali"*.

Al comma 4, all'espressione *"sì come disposto"* è preferibile l'espressione *"come disposto"*.

Per l'art. 35 (*Programmazione regionale*), l'uso dell'indicativo presente, senza ausiliari, può lasciare intendere che le regioni e le province autonome siano senz'altro tenute ad individuare (*"individuano"*) gli insediamenti di architettura rurale, mentre, secondo la disposizione originaria (art. 2, comma 1, l. 24 dicembre 2003, n.378), si tratta di una facoltà (*"possono"*).

Il Capo III del Titolo III è dedicato alla biodiversità, all'agricoltura transgenica, ai danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica, ed è ripartito in due Sezioni.

La Sezione I (*Della biodiversità*) è composta di due articoli. Di questi, l'art. 36 (*Della biodiversità e della sua tutela. Della salvaguardia del principio di coesistenza*) giustifica, in sostanza, la propria presenza in questo testo normativo sulla base delle considerazioni della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116, che ha rilevato che, oltre le competenze statali ad es. in materia di tutela dell'ambiente e della salute, la normazione circa il cd. principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche concerne, per ciò che riguarda la coltivazione a fini produttivi, la materia agricoltura (a proposito della produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione). Questo art. 36, infatti, contiene essenzialmente la riproduzione di disposizioni concernenti gli organismi geneticamente modificati e contenute negli artt. 1 e 2 d.-l. 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura

transgenica, convenzionale e biologica coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (cd. legge sulla coesistenza).

Quanto al contenuto, il testo delle disposizioni è richiamato fedelmente, sicché nulla si ha qui da osservare.

L'art. 37, dedicato alla responsabilità, riproduce i commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 della rammentata legge sulla coesistenza. Correttamente le parole “*conduttore agricolo*” vi sono state sostituite con la più adeguata e comprensiva espressione “*agricoltore*”, comprensiva di chiunque, proprietario, affittuario, imprenditore agricolo o non (per un'agricoltura di autoconsumo), cura colture transgeniche.

Sono state invece soppresse le parole “*previo parere delle competenti Commissioni parlamentari*”, contenute nell'implicitamente richiamato dall'art. 3 della legge sulla coesistenza, a proposito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale: in mancanza di qualsiasi motivazione, non è chiaro se si tratti di una modifica – non irrilevante – voluta.

La Sezione II (*Dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica*) di questo Capo III è composta del solo art. 38 (*Risarcimento dei danni prodotti all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica*), il quale, al comma 1, riproduce, senza variazioni sostanziali, il (solo) comma 1 dell'art. 26 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*):

La Commissione speciale osserva che il Ministero opta per una frammentazione delle norme già contenute in quell'art. 26, giacché dichiaratamente non incorpora nel testo qui al vaglio i commi 2 e 3 del medesimo art. 26 (i quali pertanto, con identica rubrica, resterebbero, isolati, in quell'art. 26). La frammentazione di risulta introdurrebbe nell'ordinamento giuridico generale un'incoerenza topografica che contrasta con i principi del riordino e della semplificazione normativi. L'esperienza, del resto, mostra che i commi di quell'art. 26 si interpretano gli uni a mezzo degli altri (v. ad es. Cass., SS.UU., 10 agosto 2000, n. 559; id., 29 novembre 2000, n. 1232; III, 28 luglio 2004, n. 14241) sicché non appare condivisibile. Pertanto, anche i restanti due commi di quell'art. 26 dovranno essere incorporati in questo art. 37.

Al comma 2, questo art. 38, con una tecnica di riordino che potrebbe apparire singolare, non si “trasporta”, ma si duplica (“*Sì come disciplinato ...*”) l'art. 15, commi 3, 4 e 7, l. 6 dicembre 1991, n. 394 (*legge quadro sulle aree protette*), il quale persiste dunque intatto anche nella sua sede originaria. La Commissione speciale osserva anzitutto che quelle

disposizioni sono dettate non in materia di agricoltura, ma di tutela dell'ambiente (tale essendo la normativa sui parchi) e dunque appaiono esulare dall'oggetto di questa sistemazione. Inoltre questa tecnica di duplicazione dà un risultato giuridicamente inutile (all'ordinamento giuridico basta che una norma sia enunciata una sola volta perché sia vigente) e, per la confusione che può ingenerare circa la fonte formale (e le sue eventuali successive modificazioni), contrasta con i principi del riordino e della semplificazione normativi, che sono orientati a facilitare l'individuazione delle norme e non a moltiplicare le loro fonti formali. Questo comma 2, pertanto, va eliminato.

6. Analisi degli articoli da 39 a 67

Il titolo IV (*della proprietà terriera e delle strutture agrarie*), come il successivo, presenta una minore criticità specifica, sicché la Commissione procede alla sua analisi nelle sole parti ritenute rilevanti.

Il Capo I (articoli 39-48) riguarda la proprietà rurale.

L'art. 40, comma 3 detta una norma oscura, incoerente con la costituzione di un "compendio unico".

L'art. 43, che disciplina la "*Successione nel compendio unico*", è erroneamente riferito al caso di successione anziché a quello di divisione ereditaria: finché non c'è la divisione, non si pone nessuna questione. Al comma 1 (la cui norma è già implicita nell'articolo 42, ma la precisazione è opportuna), va quindi scritto: "*in caso di divisione ereditaria*", inoltre il termine "coeredi" va sostituito con "eredi". Nel comma 2, la frase «*in materia di successioni*» è superflua. Vanno pure eliminate le parole «di valuta» (la legge conosce solo il credito, crediti "*di valuta*" e "*di valore*" sono categorie di dottrina e giurisprudenza). La frase «*da ipoteca, iscritta sui beni*» va sostituita con quella «*da ipoteca sui beni*». L'ultima proposizione del comma – nella quale invece di «da pagarsi» andrebbe correttamente scritto «da pagare» – è da modificare nel senso che deve essere previsto nel contratto un certo termine; quando poi il debitore di fatto paghi e quando il creditore riscuota non interessa, e non può essere oggetto di disciplina. Nel comma 3, la parola "*Conferenza*" va scritta con l'iniziale minuscola. L'ultima frase andrebbe riscritta cominciandola col soggetto. Infine, è preferibile utilizzare come espressione quella per cui si revocano «*gli aiuti*», piuttosto che «*i diritti agli aiuti*».

Nel merito l'articolo stabilisce, in sostanza, che se nella divisione ereditaria il compendio unico non viene mantenuto (e mantenerlo può essere impossibile o turbare gravemente i rapporti tra gli eredi), cessa di esistere. L'articolo andrebbe quindi riscritto come segue:

«1. In caso di divisione ereditaria, se i beni del compendio vengono divisi tra gli eredi, gli aiuti ... sono revocati. Le modalità della revoca sono determinate con decreto del ministro [...]»

2. Se il compendio viene attribuito a uno degli erede e tale attribuzione impedisce la soddisfazione di altri, il credito dei coeredi per la quota o parte di quota ereditaria non soddisfatta viene quantificato in denaro e garantito da ipoteca sui beni [...]».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, vanno eliminate le parole «a causa di morte o».

Nell'art. 45 la modificazione del testo degli articoli del codice civile deve essere precisata: l'espressione «*alla minima unità colturale*» è sostituita con «*al compendio unico*».

Nell'art. 46, comma 3, ultimo periodo, la formula «e successive modificazioni» va eliminata; al comma 8, la seconda frase deve essere «*taluno*» o «*qualcuno*» (il pronome singolare «*alcuno*» non esiste nell'italiano moderno); all'acronimo ISMEA, che va semmai aggiunto tra parentesi, va sostituito il nome dell'istituto.

Nell'art. 47, il comma 1 risulta oscuro e va riformulato. L'ipotesi è che il proprietario abbia trovato un compratore, e pertanto debba darne notizia al coltivatore avente diritto di prelazione. Se l'esegesi è corretta, può essere: «*Il proprietario, che intenda vendere il fondo a un terzo, deve trasmettere al coltivatore avente diritto di prelazione, con lettera raccomandata, il preliminare di compravendita stipulato col terzo, in cui ... nonché la clausola che subordina la vendita al mancato esercizio della prelazione da parte del coltivatore*». Nella frase successiva meglio «il riscatto» che «il suo diritto». Al comma 6, dopo il termine «differito», va inserita la virgola. Si suggerisce di sostituire la desueta preposizione «*ove*», che compare più volte nel testo, con «*se*».

Nell'art. 48, al comma 1, la formula è «*il diritto è di riscattare*», non «*a riscattare*»; «*le agevolazioni previste dalla presente legge*» ha senso nella legge n. 590 del 1965, dalla quale la disposizione è tratta, non ne ha più nel testo in esame; forse è sufficiente «*dalla legge*».

Il capo II (art. 49) riguarda la bonifica.

Il primo comma dell'art. 49 è da sopprimere e la rubrica da modificare: non c'è bisogno di proclamare le finalità di una bonifica.

Il capo III (articoli 50-67) riguarda le «*strutture agrarie*».

Nell'art. 50:

- comma 1: la formula «*risultino aver esercitato ed esercitano*» è preferibile a quella «*hanno esercitato e continuano ad esercitare*» (in ogni caso, i due verbi non possono

essere l'uno al congiuntivo e l'altro all'indicativo); va eliminata la virgola dopo «*professionali*»; la formula diritto «*di continuare*» sostituisce quella «*a continuare*».

- comma 2: al termine «*coeredi*» va sostituito quello «*eredi*»; la frase «*con inizio dalla data di apertura della successione*» è superfluo.

- comma 3: è involuto. Il concetto da esprimere è che, se un erede, che coltiva anche i fondi dei coeredi a titolo di affitto forzoso, vende in tutto o in parte la quota del terreno pervenutagli in eredità, perde il diritto all'affitto forzoso.

Nell'art. 51 la formula «*dei coeredi*» o «*degli altri eredi*» è preferibile a quella «*degli altri coeredi*».

Nell'art. 53, comma 1 la formula «*di trent'anni*» è preferibile a quella «*di anni 30*». Il periodo è eccessivamente lungo e carico di subordinate. Si suggerisce di inserire un punto dopo «*competente*» e iniziare una nuova frase con «*Il giudizio dev'essere espresso con riguardo ...*».

Nell'art. 54 il termine «*condizioni*» deve sostituire quello di «*realtà*».

Nell'art. 55, si suggerisce: all'alinea «*a*» la formula «*e agli altri acquisti*» anziché «*e comunque agli acquisti*», all'alinea «*b*» «*competenza loro assegnata dall'articolo 117*», anziché «*di cui all'art. 117*».

Nell'art. 57, al comma 1, la proposizione dev'essere «*acquirenti dei fondi rustici*». Va eliminata la virgola dopo 56.

Nell'art. 59, al comma 1 il termine «*corresponsione*» deve sostituire quello «*somministrazione*».

Nell'art. 60 (per cui valgono le considerazioni svolte sull'art. 43):

- comma 3: da «*qualora*» in poi il testo va sostituito con «*in caso di successione ereditaria*» (è corretto riferirsi al fenomeno della successione; all'interprete non sfugge che la revoca dell'indivisibilità consente la divisione del bene). Di séguito: «*Se l'indivisibilità non viene revocata, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile sugl'immobili non divisibili*».

- comma 4: è preferibile ripetere la proposizione «*a domanda degli interessati, con provvedimento [...]*» piuttosto che utilizzare la formula «*secondo le modalità di cui al comma 3*».

- comma 5: va soppresso. Il ricorso gerarchico è possibile se il funzionario regionale competente abbia un superiore gerarchico; ma in tal caso basta la legge sui ricorsi amministrativi (decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199). Non risultano precedenti di norme di legge che, riferendosi a un determinato atto, dicano

genericamente che “è ammesso ricorso amministrativo” senza precisare a chi; tanto meno si può usare tale generica dizione nel caso in esame, relativo a provvedimenti di organi individuati dalle singole regioni.

Nell’art. 61:

- comma 1: sostituire «*diretto-coltivatrice*» con «*diretta e coltivatrice*» o «*coltivatrice e diretta*».

- comma 2: va inserita la virgola dopo «*integrale*».

- comma 3: la formula «*e salvo in ogni caso l’esercizio dell’azione penale qualora il fatto costituisca reato*» va eliminata, in quanto inutile ed estranea alla materia del codice.

- comma 4: va eliminata la virgola dopo «l’acquirente che» (oppure ne va inserita un’altra dopo «*comma 1*»); il termine «preposseduti» è inadeguato, sia per ragioni stilistiche, sia perché ci si riferisce alla proprietà, non al possesso. E’ preferibile eliminarlo, piuttosto che rimpiazzarlo, in quanto superfluo. Nel merito la disposizione appare involuta, sicché sarebbe opportuna una riformulazione (cui non si procede qui, proprio perché la ratio non è chiara).

- comma 6: la frase corretta è «*L’estinzione*».

- comma 7, terza riga, dopo «*secondo grado*» va tolta la virgola e va scritto «*che esercitano*».

Infine, l’espressione «*periodo vincolativo*», che ricorre in più commi, va sostituita con quella «*periodo di vincolo*».

Nell’art. 62 la frase «dalla loro residenza originaria» è superflua.

Nell’art. 63:

- comma 1: le espressioni corrette sono «e produttive», non «produttivistiche»; poi «un efficiente»; le parole «che venga attuata» vanno ripetute dopo il secondo «sia».

- comma 2: va tolta la virgola dopo «*stabiliti* »; «*L’ISMEA*» e «*L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*» vanno invertiti.

comma 3: l’espressione corretta è «*da porre*», non «*da porsi*»; la frase sul limite del tasso («comunque nella misura») non è chiara. Andrebbe riformulata così: «*purché non superiore alla misura risultante dal metodo di calcolo [...]*».

- comma 4: nella frase «agrario, che», va eliminata la virgola.

- comma 6: il termine «*vigenti*» è superfluo. La seconda proposizione va rovesciata, indicando prima il soggetto: «*L’Istituto [...]* ». La stessa appare giuridicamente poco significativa, ma può essere mantenuta come indicazione per l’interprete.

- comma 7: l’espressione corretta «*divenire socio di*», non «*aderire a socio di*».

Nell'art. 65, la formula preferibile è «*sono considerati, quando sussistano i prescritti requisiti, atti [...]*»; inoltre va eliminata la virgola prima di «*nonché*».

Nell'art. 66:

- comma 1: “*polverizzata*” è espressione figurata e colloquiale, non consona a un testo legislativo; è parola superflua, basta “*frammentata*”.

- comma 2: l'espressione corretta è «*da attuare*».

7. Analisi degli articoli da 68 a 121

Il titolo V (*della disciplina dei contratti agrari*) annovera una classica materia del diritto privato. La scelta di regolare il contratto d'affitto di fondo rustico fuori del codice civile (scelta già compiuta dalle leggi speciali che vengono qui riprodotte) presenta un rilievo d'ordine generale: mentre attualmente il paragrafo 2 della sezione terza del capo VI del titolo III del libro IV del c.c. non definisce il contratto di affitto di fondo rustico perché il contratto d'affitto è già definito nell'articolo 1615 (paragrafo 1), nel testo in esame l'affitto di fondo rustico viene disciplinato senza più esser definito. Si può rimediare premettendo un articolo, intitolato “*Rinvio*”, del seguente testo: «*L'affitto di fondo rustico, definito dall'articolo 1615 del codice civile, è regolato dalle disposizioni della presente sezione.*» (Non importa se l'art. 1615 definisce l'affitto di tutte le cose produttive). Sarebbe anche opportuno inserire, come secondo comma dell'articolo 1615, il seguente: «*L'affitto di fondo rustico e l'affitto a coltivatore diretto sono regolati da leggi speciali*». Le parti del contratto d'affitto si chiamano “*Locatore*” e “*affittuario*”, non concedente e concessionario. Nel testo vengono chiamate ora in un modo ora nell'altro, e l'affittuario anche “*conduttore*”.

Ciò premesso, si passa all'analisi delle singole disposizioni che presentano problemi.

Nell'art. 68, il comma 3, di abrogazione tacita, è superfluo ed è inopportuno, dato l'articolo 123 che contiene l'elenco delle disposizioni che vengono abrogate.

Nell'art. 69 si suggerisce l'espressione “*associazioni professionali*” in luogo di “*organizzazioni professionali*”. La parola organizzazione (in senso soggettivo), pur largamente usata anche dal legislatore, non ha uno specifico significato tecnico in riferimento alle professioni.

Nell'art. 71, al comma 2 l'espressione corretta è «*locatore*», non già «*concedente*» ed il termine «*se*» è preferibile di quello «*ove*».

Nell'art. 72, appare inappropriato fare riferimento a “*concessione*”, “*concessionario*”, “*subconcessione*” e “*subconcessionario*” in aggiunta ad “*affitto*”, “*affittuario*”, ecc.

Nell'art. 74

- rubrica: la formula corretta è “*Terreni oggetto di permesso di costruire o di espropriazione per pubblica utilità*”.

- comma 1: la formula corretta è “*il permesso di costruire*”, non “*la concessione edilizia di cui alla legge n. 10 del 1977*”.

- comma 4: l’espressione corretta è «per l’importo».

- comma 6: il riferimento all’art. 700 del codice di procedura civile (previsto da una legge precedente) è errato: il provvedimento cautelare previsto dall’art. 700 è atipico, ammesso quando la fattispecie non sia tipizzata; nel caso in esame tratta del provvedimento di rilascio per finita locazione, regolato dagli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, che viene appunto concesso anche all’esecutore di opere di pubbliche. In ogni caso: «*d’urgenza*», e non «*di urgenza*».

- comma 8: l’espressione corretta è «*del titolo edilizio*», non «*della concessione edilizia*». Non è chiara la regola secondo cui le somme sono trattenute dal concessionario: chi ha diritto al risarcimento è il proprietario o il conduttore del fondo.

- comma 9: l’intera disposizione è superflua, non potendovi essere dubbi sull’applicazione delle norme generali sull’espropriazione per pubblica utilità

Nell’art. 77:

- comma 1: la frase «*le cui speciali competenze sono salve*» va eliminato, perché le competenze delle due province speciali sono stabilite da norme costituzionali.

Nell’art. 78:

comma 1: dopo il termine: «*disposizione*» va inserito «*di legge*», perché altrimenti la durata minima di quindici anni (inderogabile, ai sensi dell’art. 68) sarebbe inutile.

- comma 2: la frase «*Ai sensi dell’articolo 1573*» va omessa.

L’articolo va quindi riformulato come segue «*Il contratto d’affitto di fondi rustici ha la durata minima di quindici anni, salvo diversa disposizione di legge, e la durata massima di trent’anni*».

Nell’art. 79: I quattro commi identificati con la numerazione attuale vanno messi nell’ordine: 3, 2, 4 e 1. Con riferimento all’ordine attuale:

- comma 1: l’espressione corretta è «*Nei territori dichiarati montani, le regioni [...]*», eliminando «*al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei*».

- comma 3: l’espressione corretta è «*s’intende*» anziché «*deve intendersi*».

- comma 4: l’espressione corretta è «*dell’idoneità*».

Nell’art. 80, al comma 2 va eliminata la virgola dopo «*contratto*».

Nell’art. 82:

- comma 1: la formula corretta è «*deve comunicare al conduttore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e almeno novanta giorni prima della scadenza, le offerte ricevute*».

Nell'art. 83:

- comma 4: l'espressione corretta è «*rifiuto di ricevere*».

- comma 5: la frase «*a tutti gli effetti*» è superflua.

Nell'art. 84:

- rubrica: è sufficiente «*Inadempimento per morosità*», e in ogni caso «*dell'affittuario*» e non «*del conduttore*». «*Giudizio per morosità*» è alquanto improprio.

- comma 1: mentre ha senso il richiamo dell'art. 71 all'art. 84, non ne ha quello dell'art. 84 all'art. 71, che va quindi eliminato; a fine comma l'espressione corretta è «*un'annualità*».

- comma 2: la frase «*convenuto in giudizio*» è superflua, come lo è quella «*comunque e*»; sul piano formale va eliminata la virgola dopo «*titolo*» e dopo «*rapporto*».

- comma 3: la formula appropriata è «*Instauratosi il giudizio per morosità, i canoni scaduti vengono rivalutati in base [...] e maggiorati degl'interessi legali. Il giudice, alla prima udienza, concede al conduttore un termine non inferiore [...] per il pagamento dei canoni scaduti. Il pagamento entro il termine fissato sana la morosità*» («*fin dall'origine*» e «*a tutti gli effetti*» sono superflui). Occorrerebbe stabilire se gli interessi vadano calcolati sul capitale rivalutato o non rivalutato.

Nell'art. 85:

- comma 1: il termine «*Quando*» è meglio di «*Qualora*»; l'espressione corretta è «*si verificchino*»; così pure «*ha conseguito o possa conseguire*».

comma 2: la frase «*e successive modifiche*» va eliminata.

Nell'art. 86:

- commi 5 e 6: in riferimento alle parti del contratto d'affitto le dizioni del comma 5 («*locatore*») e del comma 6 («*proprietario*») vanno uniformate, tra le due è preferibile la prima, che evidenzia la qualità di contraente.

comma 5: la locuzione «*senz'altro*» è superflua. L'espressione corretta è «*all'esecuzione*». All'interno della frase «*Quando ... comunichi di voler eseguire ... le opere ... deve iniziare ed ultimare le relative opere*», è la parte finale va corretta in «*deve iniziarle ed ultimarle*». L'espressione corretta è «*nell'esecuzione*».

Nell'art. 87:

- commi 8 e 10: vanno coordinati come segue «*l'affittuario, fatta salva la facoltà di chiedere l'intervento del comune ai sensi [...], può eseguire [...]*» In ogni caso, va evitato il

rinvio a una legge senza accennare al suo contenuto (come è nell'attuale comma 10), per non compromettere l'intelligibilità del testo.

- comma 11: il termine «*eventuali*» è superfluo.

Nell'art. 88:

- commi 1, 2, 6 e 7: la formula più appropriata è «le opere indicate nell'articolo».

- comma 3: la formula più appropriata è «*accordo sulla misura*»; l'espressione corretta è «*il cui provvedimento*» anziché «*la cui deliberazione*» (deliberazione, propriamente, è la decisione di un organo collegiale); la proposizione corretta è «*ai fini del decreto ingiuntivo previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile*» (vedasi osservazione sull'articolo 87); la parola «*stessa*», in fondo al comma, è superflua.

- comma 4: la frase «*con sentenza definitiva*» va eliminata, perchè non rileva il tipo di provvedimento giudiziario, che va lasciato alla procedura civile.

- *comma 5: la formula più appropriata «indicate nei commi»; il termine «stessa» è superfluo.*

- comma 6: il termine «*se*» è preferibile a quello «*ove*»; la frase «*ai sensi delle norme vigenti in materia*» è superflua.

- comma 7: il termine «*comunque*» è superfluo; va eliminata la virgola prima di «*o*».

- comma 8: l'espressione corretta è «*non sia stata*».

Nell'art. 89 valgono i rilievi già più volte effettuati per «*concedente e concessionario*». Le espressioni «*da corrispondersi*», «*da stabilirsi*», «*di cui al comma*» sono imperfette.

Nell'art. 90, al comma 1: non si comprende il riferimento all'articolo 1637 (del quale, peraltro, andrebbe specificato: del codice civile). L'articolo 1637 del codice civile viene abrogato dall'articolo 123 del codice, e inoltre non prevede nessuna procedura. Va eliminata l'intera frase «*in deroga alle procedure ...*»; l'espressione corretta è «*dell'esecuzione*».

Nell'art. 91:

- comma 2: l'espressione corretta è «*ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta*».

- comma 6: l'espressione corretta è «*Quando ... sono*».

- commi 8 e 9: vanno fusi in un unico comma, separati da un punto e virgola.

Nell'art. 92, la disposizione è riprodotta dall'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 del 2004. Si propone la seguente formulazione: «*Per i contratti d'affitto di particelle finitime, di durata almeno quinquennale, l'imposta di registro è assolta in misura fissa. Per i contratti di società cooperative tra imprenditori agricoli che conferiscono alla società i*

terreni di cui sono proprietari o affittuari per costituire un'unica azienda a gestione comune, l'imposta è ridotta di due terzi; se un quinto dei soci partecipanti alla società cooperativa sono imprenditori agricoli giovani e si impegnano ad esercitare la gestione in comune per almeno nove anni l'imposta è assolta in misura fissa».

Nell'art. 93 l'espressione corretta è "Trentino-Alto Adige".

Nell'art. 94 la formula corretta è «ruoli dei contribuenti».

Nell'art. 97, in rubrica e nel testo, l'espressione corretta è sempre "azienda agricola", non "azienda agraria".

Nell'art. 98, le espressioni corrette sono: «contratto d'affitto» e non «rapporto di affitto», «locatore» e non «concedente» (al comma 1 «tra il locatore»), «affittuario» e non «concessionario», «nell'esecuzione del contratto» e non «nello svolgimento del rapporto agrario»; la forma «famigliare», con la "g", ormai non è più usata neppure come sostantivo.

Nell'art. 99, la locuzione «ove compatibili» è superflua.

Nell'art. 100:

- comma 1: il termine «Tutte» è superfluo; la citazione della legge istitutiva delle sezioni specializzate agrarie è superflua. «Sono assoggettate al rito» è dizione impropria; è preferibile «si applica il rito».

- comma 2: il termine "sezioni" va scritto in minuscolo.

- comma 4: dopo «da esse» va inserito «eventualmente».

- comma 7: la proposizione corretta è «Se la conciliazione non interviene entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista nel comma 1, ciascuna delle parti può ...».

- comma 9: la formula «per gli effetti» è preferibile rispetto a quella «ai sensi».

Nell'art. 101, la formula più appropriata è «da indicare nel contratto».

Nell'art. 104, va eliminato il termine «conduttore» dopo «affittuario».

Nell'art. 105:

- comma 2: la frase «mediante ... perdute» va racchiusa tra due virgole; poi l'espressione corretta è «nel caso in cui».

Nei successivi quattro commi, le espressioni «di cui» e «qualora» sono imperfette.

- comma 6: l'espressione corretta è «alla scelta» (o «all'individuazione») «del contraente» (o «dell'affittuario») «mediante sorteggio».

Nell'art. 107:

- comma 1: il termine "Titolo" va in carattere minuscolo.

- comma 3: la formula appropriata è «*di conversione dei contratti di mezzadria e colonia parziale in affitto, prevista ecc.*». L'espressione corretta è «*Se il*», anziché «*Ove tale*». Non si comprende la funzione della frase «*altrimenti da ritenere abrogata*», per cui se ne suggerisce l'eliminazione.

- comma 5: l'espressione corretta è «*in mancanza di convenzione si applicano gli usi*».

Nell'art. 108:

- comma 1: l'espressione corretta è «*in mezzadria*».

- comma 3: la locuzione «*in primo luogo*» va eliminata, perché non c'è un «*secondo luogo*»; l'espressione corretta è «*un'adeguata*»; la locuzione «*la stessa*» va eliminata.

Nella sezione II (*Dell'impresa agricola di allevamento in forma associata*), con riguardo ai paragrafi sulla soccida (nozione, soccida semplice, soccida parziaria), si osserva che, mentre la raccolta delle disposizioni sugli altri contratti agrari è dovuta al fatto che essi sono stato disciplinati da numerose leggi successive al codice civile, qui viene invece trascritta integralmente la disciplina contenuta nel codice civile. Le differenze sono la sostituzione della parola «*bestiame*» con «*animali*» (verosimilmente perché con la prima si designano solo gli animali di grossa taglia), l'accorpamento dei testi di più articoli del codice civile, la rubrica di un articolo come «*Degli animali conferiti*» anziché «*Conferimento del bestiame*» l'inserimento di altre disposizioni del codice civile, richiamate da quelle sulla soccida, del testo della disposizione richiamata, e la sostituzione del richiamo di altri articoli del codice civile col richiamo a disposizioni del codice in esame. Per questi ultimi tipi di modificazione, la modificazione è la conseguenza, e non lo scopo, della trasposizione nel codice dell'agricoltura. Tale spostamento da un codice all'altro, fine a se stesso, appare una forzatura, pur nell'ambito di una scelta incline alla decodificazione.

Nell'art. 109, al comma 2, è stato omissivo il verbo, «*abbiano*».

Nell'art. 121, al comma 1 la locuzione «*come già*» è superflua; al comma 2 la formula «*del presente decreto legislativo*» è sufficiente (in ogni caso: «*legge di delegazione*»).

8. Rilievi d'ordine formale generale

1) è opportuno evitare le espressioni «*di cui al comma*», «*di cui all'articolo*» ecc., per dire «*previsto*», o «*indicato*».

2) Va evitato anche «*ove*», che appartiene al linguaggio poetico («*se*», o «*quando*», secondo i casi).

3) Le espressioni «*da farsi*», «*da dirsi*» e simili sono grammaticalmente errate e vanno sostituite con: «*da fare*» «*da dire*».

4) L'aggiunta, alla citazione delle leggi, della frase “*e successive modificazioni*” è superflua.

5) Vanno evitate le proclamazioni di finalità delle disposizioni di legge: la finalità delle leggi sta nel loro contenuto. Un testo unico, o codice, è un'occasione per eliminare tali superfluità delle leggi.

6) Quando gli articoli “*lo*”, “*la*”, “*uno*” e “*una*” sono seguiti da vocale, l'apostrofo è d'obbligo.

7) Valuti l'Amministrazione se ripristinare la tecnica, una volta usata per i testi unici e particolarmente utile per risalire alle fonti, di premettere agli articoli o ai commi, tra parentesi e in corsivo, il testo di legge che viene riprodotto o ricalcato.

9. Analisi del regolamento

Contestualmente al decreto legislativo che codifica le norme legislative in materia agraria, è stato formulato il decreto del Presidente della Repubblica che vi dà attuazione, contenendo le norme regolamentari (tali *ab origine* o per effetto di delegificazione in sede di redazione del codice). L'ordine sistematico del d.P.R. procede parallelo alla sistematica del decreto legislativo che attua.

Il Titolo I concerne l'impresa agricola e, in primo luogo, annovera il Capo I, relativo all'attività di produzione e cessione di agroenergia come attività connessa, e il Capo II, relativo agli imprenditori agricoli giovani

L'articolo 1) prevede che “*L'opzione per la determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche quale attività connessa dell'imprenditore agricolo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2135 del codice civile, è esercitata previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442*”.

La norma è ripresa dall'ultimo inciso dell'art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266: “*Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione*

all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

Le modifiche strutturali sono legate essenzialmente alla volontà di incentrare la norma non tanto sulla qualificazione delle attività e del reddito da esse prodotto già operata dall'art. 2 del decreto legislativo), quanto le modalità di effettuazione dell'opzione.

Lo scorporo della norma originaria in una disposizione di rango legislativo (il citato art. 2 del codice) ed una di valore regolamentare (appunto quella in esame) appare legittima, rientrando nelle ipotesi in cui la delegificazione in sede di riassetto normativo è consentita.

L'articolo 2 stabilisce che *"1. Al fine di favorire il cambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. Tale fondo è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca".* Il primo periodo del comma 1 è riprodotto testualmente dal comma 1068 dell'art. 1 della legge 296/2006; il secondo periodo è riprodotto fedelmente dall'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta di una disposizione di natura finanziaria, che può essere oggetto di delegificazione ove si consideri, da un lato, la sua portata di organizzazione, dall'altro la sua stretta coesione con l'art. 13 del codice.

L'articolo 3 stabilisce che *"Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 516 milioni di euro annue a decorrere dal 1999".*

La norma riproduce testualmente – con la conversione della cifra in euro – il comma 5 dell'articolo 3 legge 15 dicembre 1998, n. 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), dando attuazione all'articolo 13 del codice (le cui disposizioni sono in buona parte riprese dalla stessa legge da cui è tratto l'articolo in esame).

L'articolo 4 stabilisce che *"1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive*

modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". La norma riproduce testualmente l'articolo 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il suo inserimento nel decreto di attuazione del codice non appare giustificato, presentando collegamenti deboli con l'art. 13, relativo agli imprenditori agricoli giovani, e non tali da giustificare la delegificazione. La norma, infatti, detta disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna, estendendo le misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno a qualunque categoria appartenente.

Il Capo III (*Delle attività connesse agrituristiche*) del Titolo I del testo regolamentare esordisce con l'art. 5 (*Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili*), che ha la matrice nell'art. 7 l. n. 96 del 2006 sull'agriturismo. Di questo art. 5 si è già trattato nell'esame dello schema di decreto legislativo, *sub* art. 14, per dire che contiene una norma di natura primaria che non può essere delegificata e va perciò collocata in quel testo legislativo. Gli artt. 6 (*Programmazione e sviluppo dell'agriturismo*) e 7 (*Osservatorio nazionale dell'agriturismo*) riproducono, senza variazioni sostanziali, gli artt. 11 e 13 l. 20 febbraio 2006, n. 96, sull'agriturismo.

Il Capo IV (*Delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici*) è formato dall'art. 8 (*Presentazione delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici da parte di cantine industriali ed enoteche*) e dall'art. 9 (*Misure di sostegno*), i quali riproducono, senza variazioni sostanziali, gli artt. 1, comma 4, 3 e 4, comma 2, l. 27 luglio 1999, n. 268 (*Disciplina delle strade del vino*).

Per tutte queste disposizioni non vi sono ostacoli assoluti alla delegificazione, sicchè valgono le osservazioni di carattere generale.

Il Capo V (articoli 10 e 11) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica riguarda l'acquacoltura, la piscicoltura e l'impresa ittica.

L'art. 10, rubricato "*Impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura o piscicoltura*", sostituisce disposizioni primarie e, più precisamente, l'art. 111 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. *Codice dell'ambiente*); l'art. 1 della l. 5 febbraio 1992, n. 102 (*Norme concernenti l'attività di acquacoltura*) e l'art. 4-ter d.l. 3 novembre 2008, n. 171 (*Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare*) convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2008, n. 205. Si effettua quindi un riordino con contestuale *delegificazione* delle disposizioni che hanno ad oggetto l'aspetto concreto dell'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura: la realizzazione degli impianti necessari e il loro impatto ambientale. Per queste delegificazioni si incontra il limite della riserva di legge implicita dell'art. 41 Cost. più volte richiamata.

In merito al comma 1 dell'art. 10 si segnala poi come si effettui un rinvio a quanto previsto dall'art. 111 del *Codice dell'ambiente* per limitare l'impatto ambientale degli impianti. La formulazione potrebbe risultare ridondante in quanto, oltre a rinviare a quell'art. 111, ripropone anche integralmente la formulazione del testo ivi contenuta. Ciò a parte ogni considerazione sul limite generale al riordino e riassetto, posto dalla legge come principio e criterio direttivo, costituito dalla circostanza che l'art. 14, comma 17, lett. a) l. 28 novembre 2005, n. 246 dispone l'intangibilità in questa sede delle disposizioni dei *Codici* generali e di "*ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico*".

Per quanto concerne invece il comma 2 dell'art. 10 sotto il profilo sostanziale si deve precisare che, ancorché spetti al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilire le disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura (già art. 4-ter d.l. n. 171 del 2008), la competenza in merito alla disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico spetta comunque alle Regioni (art. 96, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006). Sotto il profilo meramente letterale si segnala l'omissione della parola "*semplificazione*" dopo le parole "*disposizioni volte alla*".

Anche l'art. 11, "*Filiera del settore ittico*", ripropone testualmente, e contestualmente delegifica, le disposizioni legislative vigenti, cioè l'art. 4-*octies* d.-l. n. 171 del 2008. Questa disposizione ha ad oggetto l'adozione di contratti di filiera e di contratti di distretto nel settore ittico al fine di assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell'agroindustria. L'istituto dei contratti di filiera e di distretto è stato introdotto dall'art. 66 della l. 289 del

2002 (*legge finanziaria 2003*) con riferimento al sistema agricolo e agroalimentare, mentre il d.l. n. 171 del 2008 ha previsto la possibilità di utilizzare analogo strumento anche nel settore ittico. In questa sede si sarebbe potuta cogliere l'occasione per effettuare una riunificazione della disciplina, peraltro identica sotto il profilo contenutistico e procedurale. Il Capo VI regola la vendita di prodotti agricoli e sottopone a delegificazione le seguenti disposizioni di rango legislativo: (a) art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*); (b) art. 2-bis d.l. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazione dalla l. 11 novembre 2005, n. 231 (*Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*).

Si deve sottolineare che è possibile rinvenire nello schema anche disposizioni innovative che non si limitano a riprodurre quanto stabilito altrove. È il caso del comma 2 dell'art. 12 dello schema di regolamento, dove si stabilisce che la vendita diretta esercitata nel fondo è consentita anche nelle giornate festive e domenicali e va esentata dal rispetto dei vincoli d'orario stabiliti dai regolamenti locali. La disposizione, come spiega la relazione illustrativa, intende rispondere alla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., III, 3 marzo 1999, n. 1793) e del Consiglio di Stato (V, 24 ottobre 1980, n. 871). Nel primo caso è stato ritenuto applicabile anche all'agricoltore che esercita la vendita diretta di prodotti agricoli il divieto di vendita domenicale e nei giorni festivi; per il Consiglio di Stato, al contrario, è superato ogni limite temporale al commercio di prodotti deperibili, quali, appunto, quelli agricoli, proprio in considerazione della peculiare connotazione dell'attività imprenditoriale agricola.

I commi 3 e 4 dell'art. 12 non si limitano a riprodurre le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 4, d.lgs n. 228 del 2001 ma prevedono delle integrazioni. Essi stabiliscono che, nel caso di vendita itinerante o di vendita su aree pubbliche o aperte al pubblico la comunicazione di inizio attività non venga indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita (come previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001) bensì all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. La nota della relazione ministeriale n. 21 fa presente come il Ministero della salute abbia rappresentato che la comunicazione per successiva disposizione normativa è dovuta alla ASL e non più al comune. Se questo è il caso, allora sarebbe stato opportuno considerare espressamente il contenuto di questa previsione. In assenza, non si può non concludere che nel caso dei commi 3 e 4 si verifica l'introduzione di disposizioni innovative e non il semplice riordino o riassetto di preesistenti disposizioni.

L'art. 13 riprende l'art. 2-*bis* d.l. n. 182 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 231 del 2005 e riporta in maniera pressoché testuale le sue disposizioni sulle intese di filiera e gli incentivi a favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera. Il comma 3 è pressoché identico – fatta eccezione per un riferimento all'art. 15 dello schema di decreto legislativo – al comma 6 dell'art. 12 dello stesso schema. Non pare chiara la ragione della presenza di questi due commi pressoché identici, uno contenuto all'interno dell'art. 12 recante “*Disciplina amministrativa*”, l'altro nell'art. 13 (“*Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari*”). Occorrerebbe chiarire il nesso tra le disposizioni, dal momento che la prima sembra fare riferimento alla vendita diretta esercitata dai soli imprenditori che esercitano attività agrituristiche, mentre la seconda parrebbe essere più in generale riferibile a tutti gli imprenditori agricoli.

Il Titolo II riguarda lo spazio rurale, e consta degli li articoli da 18 a 25, si osserva solo che riproducono, delegificandole, disposizioni legislative statali. Non vi sono osservazioni, fermo restando quanto detto in via generale circa il rispetto della competenza legislativa regionale e i limiti alla delegificazione.

Analoghe considerazioni valgono per il titolo III (“*Della proprietà terriera e delle strutture agrarie*”) e per il titolo IV (“*Della contrattazione agraria*”).

10. Conclusivamente la Commissione speciale ritiene di poter esprimere parere favorevole nei confronti degli schemi sia del Codice che del regolamento, invitando peraltro l'Amministrazione ad una attenta valutazione delle osservazioni sostanziali nonché ad effettuare gli interventi correttivi formali di volta in volta suggeriti.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Commissione speciale
(Licia Grassucci)

Visto:

Il Presidente della Commissione Speciale
(Giancarlo Coraggio)

